

## XXVIII.

## 2ª TORNATA DI VENERDÌ 30 NOVEMBRE 1900

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE VILLA.

## INDICE.

**Disegni di legge e documenti (Presentazione):**

Rendiconto generale consuntivo per l'esercizio finanziario 1899-900 (RUBINI) . . . . .	Pag. 74
Relazione della Corte dei conti sul consuntivo (Id.) . . . . .	748
Eccedenze di impegni (Id.) . . . . .	748
Nota preliminare sulle note di variazioni all'esercizio 1900-901 (Id.) . . . . .	748
Stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'esercizio 1901-902 (Id.) . . . . .	748
Dovario a S. M. la Regina Margherita (Approvazione) . . . . .	758
Emigrazione (Seguito della discussione) . . . . .	760
BISSOLATI . . . . .	779
BRUNICARDI . . . . .	772
CERRI . . . . .	769
GARAVETTI . . . . .	777-80
LUPORINI . . . . .	774
LUZZATTI L. (relatore) . . . . .	768
	769-70-78-80-81-82
LUZZATTO R. . . . .	760
MAJNO . . . . .	765-76
MORPURGO . . . . .	769
PANTANO (relatore) . . . . .	770-73-75
SONNINO SIDNEY . . . . .	771
SUARDI . . . . .	781
VALLI E. . . . .	764-72-80-81
VIENNA . . . . .	773
VISCONTI-VENOSTA (ministro) . . . . .	768-74-77-80-81

**Interrogazioni:**

Riduzione dell'interesse legale:	
BERTETTI . . . . .	749
RAVA (sotto-segretario di Stato) . . . . .	748
Liquidazione delle indennità per gli operai colpiti da infortunio:	
DI SCALEA . . . . .	750
RAVA (sotto-segretario di Stato) . . . . .	749
Consiglio comunale di Zibello:	
BERENINI . . . . .	751
ROMANIN-JACUR (sotto-segretario di Stato) . . . . .	750

Treni direttissimi:	Pag.
DI SANT'ONOFRIO (sotto segretario di Stato) . . . . .	752
MORANDO G. . . . .	753
SANTINI . . . . .	752
<b>Proposta di legge (Svolgimento):</b>	
Estensione della legge sugli infortuni del lavoro:	
CARCANO (ministro) . . . . .	754
PALATINI . . . . .	754
Vendita di chinino:	
CHIMIRRI (ministro) . . . . .	758
FORTUNATO . . . . .	758
SONNINO SIDNEY . . . . .	755-58
WOLLEMBORG . . . . .	757
<b>Verificazione di poteri.</b> . . . . .	747-82
<b>Votazione segreta:</b>	
Dovario a S. M. la Regina Margherita . . . . .	777

La seduta comincia alle ore 14,20.

**Fulci Nicolò**, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata di ieri, che è approvato.

**Congedi.**

**Presidente.** Hanno chiesto congedo per motivi di famiglia gli onorevoli: Campi, di giorni 5; Bianchini, di 4; Callaini, di 5. Per motivi di salute: l'onorevole Vetroni, di giorni 5.

(Sono conceduti).

**Verificazione di poteri.**

**Presidente.** La Giunta delle elezioni, nella tornata pubblica d'oggi, ha verificato non essere contestabile la elezione seguente, e,

concorrendo nell'eleto le qualità richieste dallo Statuto e dalla legge elettorale, ha dichiarato valida la elezione medesima:

Collegio di Novara, eletto Massa Giovanni.

Do atto alla Giunta delle elezioni di questa sua comunicazione e, salvo i casi di incompatibilità preesistenti e non conosciute sino a questo momento, dichiaro convalidata la elezione medesima.

La Giunta delle elezioni ha presentato due relazioni sulle elezioni contestate dei Collegi di Bardolino ed Alessandria. Saranno stampate e distribuite ed iscritte nell'ordine del giorno, la prima di mercoledì 5 dicembre, la seconda di giovedì 6 dicembre.

### Presentazione di disegni di legge.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro del tesoro.

**Rubini, ministro del tesoro.** Mi onoro di presentare alla Camera i seguenti disegni di legge:

1. Rendiconto generale consuntivo dell'amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1899-900;
2. Relazione della Corte dei Conti sul rendiconto generale consuntivo medesimo;
3. Numero 18 disegni di legge per approvazione di eccedenze d'impegni risultanti dal rendiconto generale stesso;
4. Nota preliminare sulle note di variazioni al nuovo progetto di bilancio del 28 giugno 1900 per l'esercizio 1900-901;
5. Nota di variazioni allo stato di previsione dell'Entrata per l'esercizio 1900-901; Stati di previsione dell'Entrata e della Spesa per l'esercizio finanziario 1901-902.

Prego la Camera di volerne deferir l'esame alla Giunta del bilancio.

**Presidente.** Do atto all'onorevole ministro della presentazione di questi disegni di legge, che saranno stampati e distribuiti e rinviati per nuovo esame alla Giunta del bilancio.

### Interrogazioni.

**Presidente.** L'ordine del giorno reca le interrogazioni.

La prima è quella dell'onorevole Bertetti ai ministri di grazia e giustizia e di agricoltura e commercio « per sapere se inten-

dano di presentare un disegno di legge per la riduzione dello interesse legale. »

Ha facoltà di rispondere l'onorevole sotto segretario di Stato per l'agricoltura e commercio.

**Rava, sotto-segretario di Stato per l'agricoltura commercio.** All'onorevole Bertetti debbo dire e anche a nome del mio collega per la grazia e giustizia, che gli studi intorno alla opportunità di una legge che riduca l'interesse legale sono stati già fatti ed anzi furono presentati alla Camera come disegno di legge nella scorsa Legislatura dall'onorevole ministro Fortis. Si trattava di portare al 4 per cento l'interesse legale in materia civile, ed al 5 l'interesse legale commerciale. Corrispondevano queste proposte alle condizioni del mercato del denaro in Europa, alla grande giacenza di depositi nelle Casse di risparmio, e all'esempio di alcune legislazioni estere, e agli studi che si facevano anche in Francia e nel Belgio, e, con minore importanza, in Svizzera.

Un esempio veramente decisivo veniva portato allora con la pubblicazione del nuovo Codice civile dell'Impero germanico, che è andato in vigore col primo gennaio di quest'anno e fissa al 4 per cento l'interesse legale del danaro.

Il disegno di legge del ministro Fortis adunque, venne innanzi alla Camera ma non ebbe la relazione e fu lasciata cadere dal suo onorevole successore.

Ora, secondo il desiderio dell'onorevole Bertetti, si tratterebbe di riprendere questi studi, anzi più che gli studi di ripresentare il disegno di legge. Però debbo osservargli ed egli vorrà convenirne certo, che le condizioni attuali del mercato monetario in Europa non sono le stesse di due anni fa, quando quella riforma fu presentata: la cosiddetta legge della decrescenza dell'interesse ha ora un periodo di sosta; un grande richiamo di denaro, destinato alle industrie che sono in piena fioritura, specie per influenza della elettricità, ecc. ha determinato un certo rialzo nell'interesse quella legge dell'abbassamento costante del saggio del denaro cui il Leroy-Beaulieu in un suo mirabile libro aveva sciolto come un nodo di entusiasmo, non pare ora una legge costante, che continui regolarmente il suo corso. È un momento di sosta, ripeto.

La Francia stessa ha lasciato ora gli studi e mantiene al 5 per cento l'interesse legale.

Quindi io spero che l'onorevole Bertetti si contenterà se io gli dico, che gli studi sono pronti, ma per ora la riforma è sospesa. Nè con questo il Ministero di agricoltura intende di abbandonarla, perchè è nel desiderio suo che l'interesse del denaro scenda, e, così, siano più agevolati gli scambi, gli affari e le imprese industriali, ma in questo momento non crede bene di presentare subito un disegno di legge. E perchè non si giustifichi che questa aspirazione sia stata abbandonata, voglio ricordare all'onorevole Bertetti che il ministro di grazia e giustizia ha già presentato un disegno di legge per frenare e combattere l'usura. È questo un primo e buon passo; spero pertanto che con queste dichiarazioni l'onorevole interrogante si persuaderà che le idee del Ministero non sono contrarie alle sue, ma solo da lui si scosta nel fissare il momento per tradurle in atto.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Bertetti.

**Bertetti.** Io non posso dichiararmi soddisfatto di questa risposta.

Comprendo le ragioni addotte dall'onorevole sotto-segretario di Stato, ma egli, secondo me, ha posto in seconda linea ciò che dovrebbe essere in prima linea, il dettame legislativo, in una materia la quale può influire, quando è regolata dalla legge, precisamente a determinare una diminuzione del costo degli interessi. Io però comprendo che oggi, quando incombe al Parlamento un problema legislativo così grande e complesso, come quello che tutti conosciamo, non mi è permesso di insistere, ma però non mi rassegno.

**Presidente.** Viene ora l'interrogazione dell'onorevole Altobelli, al ministro della marina, sui criteri arbitrari ed affatto personali seguiti dal direttore dell'arsenale di Napoli nelle promozioni di classe di recente avvenute in quel personale lavorante, e sui rimedi preventivi che crede di adottare per riparare alle ingiustizie commesse, e per impedire che si ripetano; ma non essendo presente l'onorevole Altobelli la sua interrogazione è caduta.

Segue quella dell'onorevole Di Scalea, al ministro di agricoltura, industria e commercio « sui deplorabili ritardi frapposti da alcune Società assicuratrici alla liquidazione delle indennità per gli operai colpiti da infortunio. »

L'onorevole sotto-segretario di Stato per l'agricoltura e commercio ha facoltà di parlare.

**Rava, sotto-segretario di Stato per l'agricoltura e commercio.** Anche prima che l'onorevole Di Scalea presentasse la sua interrogazione, al Ministero erano giunti reclami per gli indugi che mettono alcune Società di assicurazione nel liquidare la indennità ai loro assicurati.

Il Ministero di agricoltura e commercio non aveva trascurato di prenderli in esame.

I reclami, ai quali l'onorevole Di Scalea fa cenno, credo che riguardino la sua Sicilia e specialmente una Società colà esercente, alla quale si sono di preferenza rivolti i proprietari delle miniere dell'isola. Ora si è considerato quello che di vero poteva esserci in questi reclami, anzi dal Ministero si è ordinata addirittura un'inchiesta, o ispezione, per vedere come stavano le cose. Dall'ispezione è risultato quello che io esporrò all'onorevole Di Scalea con piena franchezza. Indugio c'è stato e forse c'è, ma spero che non ci sarà più, perchè molta azione è stata spiegata per vincerlo. Un po', come si vede dagli atti, e risulta dalle denunce, dipende anche dagli operai, i quali non mandano, secondo la legge vuole, le carte e i documenti richiesti, e le Società ne approfittano per indugiare. Certi industriali, d'altra parte, non sempre denunciano esattamente le cose loro, per modo che qualche volta il libro di paga, presentato alle Società, non corrisponde al libro di paga effettivo, esatto; e l'onorevole Di Scalea sa che nella legge per gli infortuni viene da questo libro la prova e la misura del salario.

Per questi fatti e per la verifica di questi inconvenienti, risulta infine che le Società stesse di assicurazione stanno in una certa diffidenza, e nel dubbio di cadere in qualche inganno, nella misura del salario e quindi nella misura del risarcimento, vanno assai a rilento nell'esaminare i documenti e liquidare i danni.

Avendo così esposto molto francamente la questione, posso ora assicurare che da parte del Ministero si esercita una efficace attiva sorveglianza, affinchè questi inconvenienti più non accadano; e dove accadano siano sollecitamente tolti. Dirò di più.

Quando mi capitano al Ministero le semplici lettere di oscuri operai o di Società operaie, che, senza documenti, senza esat-

tezza di carte, senza precisione di notizie, denunzino un qualche fatto, che reca danno agli assicurati, io sono sempre sollecito a ordinare e fare delle verifiche non curandomi se l'incarto sia nelle forme volute dalla legge. Così ho fatto finora, e così intendo di fare, perchè desidero vivamente che questa legge sociale venga rigorosamente applicata. Di problemi speciali per l'assicurazione in Sicilia e nelle industrie siciliane non credo sia ora e qui luogo di parlare.

Se altri inconvenienti sorgeranno, prego l'onorevole Di Scalea di indicarmeli, ed io sarò lietissimo di adoperarmi perchè questa legge così provvida per gli operai, funzioni bene e provvidamente anche nella sua Sicilia.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Di Scalea.

**Di Scalea.** Io debbo ringraziare l'onorevole sotto-segretario di Stato per le dichiarazioni che mi ha voluto fare a proposito di un argomento così grave; e in verità son lieto che dalle sue dichiarazioni vengano confermate pure quelle lamentazioni dolorosamente reiterate che i poveri operai delle miniere di quella regione hanno fatto pervenire a me. Ed io spero che questo inconveniente di mano in mano andrà scomparendo, ma dubito molto sulla efficacia di questa scomparsa, perchè la uniformità legislativa e regolamentare della legge sugli infortuni fa sì che la differenza degli ambienti sociali e degli ordinamenti industriali arrechino quegli inconvenienti che sono deplorati dagli stessi operai per il ritardo alla risoluzione delle indennità per i loro infortuni. Quindi vorrei che con quell'alta competenza che distingue l'onorevole sotto-segretario di Stato volesse esaminare questo argomento affinché si possano fare delle disposizioni regolamentari le quali rispondano per il loro fine all'ordinamento industriale dell'ambiente sociale delle miniere siciliane. Tanto più che noi dolorosamente dobbiamo constatare che l'opera singola dell'operaio non può raggiungere il suo fine, dati tutti questi doveri, diciamo così, burocratici e procedurali, che la legge sugli infortuni e il regolamento impongono. Se in quelle regioni avessimo delle associazioni di operai, le quali potessero intellettualmente rispondere ai doveri che le leggi e i regolamenti loro impongono, non avremmo noi questi inconvenienti dolorosi, i quali frap-

pongono ritardi, che spesso sono vere le cune, le quali fanno mancare le indennità dovute all'operaio colpito dall'infortunio.

Ed io spero che l'onorevole sotto-segretario di Stato voglia continuare a portare la sua attenzione su questo argomento e voglia esaminare se è il caso di applicare certe norme speciali alla regione mineraria siciliana, affinché questa legge, la quale nel nostro ceto operaio ha destato tante illusioni e tante speranze, non crei oggi amare e dolorose disillusioni.

**Presidente.** Viene ora l'interrogazione dell'onorevole Berenini al ministro di grazia e giustizia « per conoscere le ragioni, che hanno indotto a dispensare dalle funzioni vicepretore a Borgo San Donnino il dott. Sozzi, regio notaio: dispensa decretata dopo che il Sozzi assistette ad un banchetto galantuomini offerto ad un galantuomo, oggetto di perfide accuse. »

**Berenini.** Dichiaro di rinunciare a questa interrogazione.

**Presidente.** Allora ha facoltà di parlare l'onorevole sotto-segretario di Stato per l'interno, per rispondere all'altra interrogazione dello stesso onorevole Berenini al presidente del Consiglio, ministro dell'interno « per sapere, se creda legittimo l'intervento del prefetto di Parma nelle deliberazioni dei Consigli comunali, al punto di decretare, che il verbale di una adunanza del Consiglio comunale di Zibello, inteso a commemorare capitano Verdelli, morto combattendo Adua, fossero cancellate le frasi pronunziate da un consigliere stigmatizzante l'infame impresa africana. »

**Romanin Jacur, sotto-segretario di Stato per l'interno.** La mia risposta è contenuta nella stessa enunciazione della interrogazione dell'onorevole Berenini, il quale domanda d'interrogare il Ministero circa una certa decretazione del prefetto di Parma.

L'onorevole Berenini, che è maestro anche in cosiffatte cose, deve riconoscere che sia in presenza di uno dei casi ordinari di applicazione della legge comunale. Chi si è lesa di fronte ad una decretazione del prefetto in cosiffatte materie ha nei modi della legge libero l'adito al ricorso, e il Governo Re pronunzia, inteso il Consiglio di Stato. Io non credo che il caso sia tale da poter fare dichiarazioni astratte di principii.

diverrebbero inutili non potendo in alcun modo creare giurisprudenza.

**Presidente.** Onorevole Berenini, ha facoltà di dichiarare se sia o no soddisfatto.

**Berenini.** Intenderà l'onorevole sotto-segretario di Stato che io non ho presentato questa interrogazione per la cosa in sè stessa; poco interesse poteva avere quel consigliere comunale del comune di Zibello a che quelle parole pronunziate, perchè fossero udite come furono udite, fossero inserite in verbale e vi rimanessero registrate; al modo stesso come il mondo non si rinnova pel fatto che il prefetto abbia cancellato quelle parole che pur furono udite nel Consiglio comunale e furono pronunziate appunto perchè fossero udite e perchè fossero scritte. Non è quindi per l'importanza della cosa, ripeto; ma sì perchè io desideravo sapere dall'onorevole sotto-segretario di Stato, quali fossero i criteri del Ministero intorno a questa materia.

Quando l'altro giorno l'onorevole Saracco affermò (ed io gliene do lode) che egli intende di governare con le leggi soltanto e nell'ambito della legalità, io ho detto: ebbene queste sono parole assennate, perchè se egli pur voglia andare per altra via diversa da quella nella quale noi lo vorremmo, intende percorrere la scelta via in virtù della legge e per la legge. Ora anche dalle cose piccine, onorevole sotto-segretario di Stato, si rileva l'insidia di un Governo, il quale si ammanta di veste liberale. Ecco perchè anche alle cose piccine faccio riferimento. Comprendo che questa cosa piccina, della quale parlo, non è attribuibile al Governo dell'onorevole Saracco e mi compiaccio che l'onorevole Saracco abbia sollevato il capo nel momento in cui ho parlato...

**Saracco, presidente del Consiglio.** Ha parlato d'insidie, quindi era naturale...

**Berenini.** Dunque io mi riferisco a responsabilità di altri Governi e dico: me ne compiaccio. Però avrei desiderato che l'onorevole sotto-segretario di Stato mi avesse detto: Io non approvo che un prefetto possa, *capite proprio*, cancellare, modificandole, le parole di un verbale di adunanza consigliere. Sa che cosa m'insegna la legge, onorevole sotto-segretario di Stato? Che se un prefetto crede illegale una deliberazione, può annullarla, salvo allora agli interessati (perchè allora sorge l'interesse di coloro che hanno avuto la deliberazione annullata) di ricorrere.

Ma che un prefetto possa mutilare una deliberazione cancellando delle parole, questo, secondo me, la legge non lo dice, e se la memoria non mi tradisce mi pare che anche al riguardo, più di una volta, il Consiglio di Stato abbia pronunziato dei pareri nel senso da me sostenuto.

Dunque l'onorevole sotto-segretario di Stato non si attenda da me la dichiarazione che sono o non sono soddisfatto della cosa, perchè non è di essa che io mi preoccupo, ma a me è bastato soltanto denunciare il fatto per richiamarvi l'attenzione del Governo, perchè non se ne segua in alcuna guisa l'immagine. L'onorevole sotto-segretario di Stato anche questa volta si è attenuto, come ho detto l'altro giorno, alla virtù cavalleresca che lo rende solidale idealmente con i suoi predecessori; ma spero che in avvenire risponderà, ove il caso si presenti, prima che a me, al prefetto che violasse la legge, come si conviene.

**Presidente.** L'onorevole Monti-Guarnieri interroga il ministro di grazia e giustizia « per sapere se intenda ripresentare alla Camera il disegno di legge sulla tariffa dei procuratori. »

Non essendo presente l'onorevole interrogante, s'intende decaduta questa interrogazione.

Viene quindi l'interrogazione dell'onorevole Del Balzo Gerolamo al ministro dei lavori pubblici « sulle ragioni che lo hanno indotto a sospendere dal 15 corrente i treni direttissimi n. 1 e 2 sul tratto Firenze-Roma e viceversa. »

**Di Sant'Onofrio, sotto-segretario di Stato per i lavori pubblici.** Onorevole presidente, l'onorevole Del Balzo Gerolamo ha espresso il desiderio di rimandare questa sua interrogazione.

**Presidente.** Non è possibile, perchè vi sono altre interrogazioni riguardanti lo stesso argomento ed Ella, rispondendo a queste, risponderà anche a quella dell'onorevole Del Balzo.

Le altre interrogazioni sono le seguenti degli onorevoli:

**Santini,** al ministro dei lavori pubblici, « per conoscere se, considerato il rilevante danno che a Roma deriva dalla soppressione periodica dei direttissimi Roma-Firenze e Roma-Pisa, mentre vengono senza interruzione mantenuti quelli Firenze-Milano e Pisa-Milano-Torino, non creda richiamare

le Società ferroviarie ad una più corretta osservanza ai pubblici servizi ed a più equo trattamento verso la capitale del Regno, con maggior riguardo ai legittimi interessi della città stessa. »

*Morando Giacomo*, al ministro dei lavori pubblici, « per sapere se non ritenga opportuno e doveroso, in omaggio alla logica ed alla sicurezza dei viaggiatori, di insistere presso le Società esercenti per lo stabile ripristino dei treni diretti sulla Parma-Sarzana, rendendo questa linea la vera naturale direttissima Roma-Milano, la Lombardia ed il Gottardo, migliorando in pari tempo il deplorabile servizio della linea Brescia-Parma con le debite coincidenze. »

*Crespi*, al ministro dei lavori pubblici, « sul rifiuto opposto dalla Società delle ferrovie Meridionali esercenti la Rete Adriatica alla riattivazione dei treni diretti Roma-Sarzana-Milano; e sul frequente prevalere degli interessi delle Società ferroviarie su quelli del Paese ».

*Gallini*, al ministro dei lavori pubblici, « per sapere, se anche per l'avvenire intenda permettere la sospensione estiva dei treni direttissimi Firenze-Roma e Pisa-Roma ».

L'onorevole sotto-segretario di Stato per i lavori pubblici ha facoltà di rispondere a tutte queste interrogazioni.

*Di Sant'Onofrio*, sotto-segretario di Stato per i lavori pubblici. È opportuno anzitutto di assodare bene che in materia ferroviaria noi siamo sotto un regime contrattuale, che detta legge alle Società ed allo Stato.

Quanto alla percorrenza dei treni i contratti stabiliscono all'articolo 24 del capitolato un minimo ed un massimo; un minimo, al disotto del quale le Società non possono scendere, un massimo al di là del quale lo Stato non può accampare pretese.

Infatti le Società aumentano il numero dei treni là dove hanno il loro tornaconto, i loro interessi ed anche i bisogni del commercio realmente le spingono. Vediamo infatti che sulle linee che fanno capo a Torino, a Milano, a Genova, il numero dei treni è di gran lunga superiore a quello, che per le Convenzioni il Governo può pretendere. Quanto ai treni direttissimi, essi sono treni extra-contrattuali, che le Società stabiliscono in quei periodi dell'anno nei quali vi è maggiore affluenza di viaggiatori e di forestieri, e per conseguenza li sopprimono nella sta-

gione estiva perchè allora è minore il movimento. E siccome questi treni così detti *lampo* portano un onere abbastanza forte alle Società — la coppia del direttissimo Roma-Firenze per esempio costa 1,500 lire al giorno, — così esse si sono sempre rifiutate a tutte le premure, che tutti i Ministeri hanno loro fatto, per il loro mantenimento.

Quest'anno, purtroppo, per una luttuosissima circostanza, nel mese di agosto le Società si sono adattate a ristabilirli. In avvenire coloro, che siederanno su questo banco agiranno a loro volta perchè tali treni non siano soppressi, ed io mi auguro con maggiore fortuna di quella che abbiano avuto le precedenti Amministrazioni.

Vengo ora a rispondere alla interrogazione degli onorevoli Morando e Crespi, i quali chiedono il ristabilimento del treno direttissimo Roma-Milano via Sarzana-Parma. Anche qui, mentre da una parte la Mediterranea ha accettato le proposte del Governo, abbiamo incontrato una forte resistenza dall'Adriatica, la quale sostiene che due esperimenti, fatti in passato, non hanno dato i risultati che si aspettavano, e che quindi essa ebbe a subire forti perdite. Per ultimamente in una conferenza, tenuta il 12 corrente al Ministero fra i rappresentanti di varie Camere di commercio dell'Alt Italia e delle Società ferroviarie, appunto per la questione degli orari, il ministro dei lavori pubblici ha vivamente insistito perchè questo treno venisse ristabilito ed abbiamo speranze che ciò si ottenga. Io non ho altro da dire agli onorevoli interroganti, ma sono lieto che essi abbiano fatto queste interrogazioni, perchè saranno sempre uno stimolo per le Società, le quali si dovranno pur persuadere che bisogna tener conto della opinione pubblica, la quale vivamente desidera il mantenimento dei treni-lampo.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Santini.

**Santini.** L'onorevole Di Sant'Onofrio ha citato l'articolo 24 del capitolato come quello che lega le mani al Governo di fronte alle esigenze ed alle prepotenze delle Società ferroviarie e su ciò io, dolorosamente, nulla ho da eccepire. Solamente ne traggio motivo per fare una raccomandazione, che cioè, quando si stipuleranno le nuove Convenzioni, lo Stato sappia meglio difendere sè stesso...

**Di Sant'Onofrio**, *sotto-segretario di Stato per i lavori pubblici*. Io votai contro!

**Santini**. ... sicchè non sia costretto a far continue dichiarazioni di impotenza di fronte alle esigenze delle Società ferroviarie.

Quanto poi alla questione della soppressione dei treni, materia della mia interrogazione, è strano e sconveniente che le Società ferroviarie organizzino questi treni quando torna loro conto, e li sopprimano quando il guadagno non è soverchio.

Ma poi vi sono ragioni morali. La Capitale ha diritto a qualche riguardo se non altro quale città, che più ancora dei cittadini romani, può dirsi degli italiani tutti. Io deploro questo trattamento alle nostre Provincie, quasi che le si voglia trattare con i sistemi di bassa Italia, come infelicemente disse un oratore qualche giorno fa, e contro il quale sento il dovere ed il diritto di solennemente protestare. (*Rumori all'estrema sinistra*).

C'è una sola Italia, non c'è la bassa nè la media, nè l'alta. (*Rumori all'estrema sinistra*). Fortunatamente la lue del regionalismo non avvelena l'Italia. Ma le Società ferroviarie, partigiane, fanno il possibile per scontentare le nostre Provincie. (*Interruzioni*).

*Voci all'estrema sinistra*. Andiamo in Germania.

**Santini**. Ma che Germania!...

**Presidente**. Non interrompano.

**Santini**. Credo di aver diritto di parlare...

**Presidente**. Ella ha diritto di parlare, ma parli al presidente.

**Santini**. Domando di non essere interrotto da quei signori, pur sentendomi superiore alle loro interruzioni.

**Presidente**. Andiamo avanti.

**Santini**. Non posso quindi dichiararmi soddisfatto, comprendendo d'altra parte che il Governo ha le mani legate. Il Governo deve avere una autorità morale sulle Società ferroviarie, che traggono immensi vantaggi, per obbligarle a più equa e più onesta gestione, comechè non sia onesto nè equo che esse mirino soltanto al proprio vantaggio, trascurando l'interesse pubblico, che su tutti gli altri interessi dovrebbe sempre avere indiscutibile la precedenza.

**Presidente**. Ha facoltà di parlare l'onorevole Giacomo Morando.

**Morando Giacomo**. Io mi limiterò a rispondere all'onorevole sotto-segretario di Stato, e non toccherò come l'onorevole Santini la questione

del regionalismo. Mi permetterò di osservare che le condizioni dell'Alta Italia, cioè quelle che riflettono le interrogazioni delle quali parliamo, non sono per niente sostenute, e che l'Alta Italia ha molto da lamentarsi. Rammenterò che si sono spesi più di 50 milioni per fare una nuova linea direttissima che si era resa indispensabile, perchè le altre linee non bastavano al traffico, e questa linea direttissima, che è costata tanto danaro ai contribuenti, ora gli interessi coalizzati delle Società ferroviarie non la vogliono più esercitare, perchè per quanto circa i treni diretti l'onorevole sotto-segretario di Stato abbia dichiarato che non si possa obbligare le Società ferroviarie ad avere quei dati treni diretti...

**Di Sant'Onofrio**, *sotto-segretario di Stato per i lavori pubblici*. A quattro coppie di treni diretti si possono obbligare.

**Morando Giacomo**. Domando come si possono avere quattro coppie di treni diretti per tre linee, Parma, Spezia, Sarzana che è pure una linea diretta, la quale è stata fatta per avere una diretta comunicazione fra l'Italia meridionale, per la capitale, e l'Alta Italia con tre linee distinte.

Questa discussione è ormai vecchia, vecchissima ed io, nuovo arrivato nella Camera, sono già quattro volte che presento una interrogazione sulla Parma-Sarzana. Vi sono stati tre ministri che vi hanno provveduto, ma questi treni poi furono soppressi. Altri hanno tentato e non sono riusciti: ho qui una raccolta di telegrammi degli onorevoli Afan de Rivera, Bassano Gabba e di altri, con buone promesse che non poterono però essere mantenute. Non voglio far colpa certo nè a quelli dell'oggi nè a quelli di ieri; chè la condizione è veramente difficile. Ma io spero che quando si tratterà delle Convenzioni ferroviarie, si farà in modo che le Società non comandino all'Italia, ma che sia l'Italia che comandi alle Società.

Ma entriamo in argomento. L'onorevole sotto-segretario di Stato ha detto che nutre speranza di poter ristabilire questo treno. La parola del sotto-segretario di Stato, la speranza che egli nutre ancora (oggi 30 novembre!) mi fanno perdere completamente la mia speranza, poichè, se questo treno non è ristabilito ora che siamo nella stagione invernale e che può lavorar molto, mentre nella stagione estiva solitamente viene soppresso, difficilmente si provvederà nell'avvenire.

L'egregio collega Sacchi, che mi rincresce di non veder qui presente e che si è molto occupato di questo argomento, è arrivato parecchi anni sono a preparare una formula d'orario, perchè siamo arrivati a questo, che per lottare con le Società abbiamo dovuto fare delle formule d'orari...

**Di Sant'Onofrio**, *sotto-segretario di Stato per i lavori pubblici*. Ciò conferma quello che diceva io.

*Una voce al centro*. È una cosa vecchia!

**Morando Giacomo**. Allora ha ragione l'onorevole Santini quando dice che siamo in una impotenza continua di fronte alle Società.

Non voglio, quindi, far perder tempo alla Camera, visto che nel campo dell'impotenza è inutile discutere. (*Bravo! Bene! — Si ride*).

Mi permetterà però l'onorevole sotto-segretario di Stato di fargli una raccomandazione.

Ammesso che queste speranze che egli nutre si dovessero avverare, se questo treno diretto sulla Sarzana-Parma si dovesse riattivare, io lo pregherei di voler fare in modo che le coincidenze della linea Brescia-Piadena-Parma siano convenienti.

Perchè la Società Adriatica, non avendo altro scopo all'infuori di dimostrare che la Parma-Spezia è una linea che non rende ancora per essere esercitata con treni diretti, fece tutto il possibile per impedire, strano a dirsi, che i viaggiatori prendano quella linea. Essa cercò di togliere ogni coincidenza possibile in modo che il treno di Brescia arrivava a Parma 12 minuti dopo il passaggio del treno diretto che veniva a Roma e che il treno omnibus Parma-Spezia partiva 22 minuti prima per rendere impossibile a coloro che si recavano da Roma a Brescia di poter servirsene.

Se si potesse riavere questo treno, l'onorevole sotto segretario di Stato veda di fare in modo che le coincidenze della Brescia-Parma siano regolari; perchè davvero la irregolarità di queste coincidenze hanno raggiunto l'incredibile.

Detto ciò non so se dichiararmi soddisfatto o insoddisfatto; deploro però la condizione che le Società ferroviarie hanno fatto all'Italia.

**Presidente**. È presente l'onorevole Crespi?  
(*Non è presente*).

L'onorevole Gallini è presente?

(*Non è presente*).

Allora per oggi sono esaurite le interrogazioni.

### Svolgimento di proposte di legge.

**Presidente**. L'ordine del giorno reca lo svolgimento della proposta di legge del deputato Palatini per estendere la legge sugli infortunii agli operai addetti al taglio dei boschi.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Palatini.

**Palatini**. Onorevoli colleghi, la mia proposta di legge è molto modesta ed è così concepita:

« La legge 17 marzo 1898, n. 80, per gli infortuni sul lavoro è estesa agli operai addetti alle tagliate di boschi, alla riduzione delle piante tagliate ed al loro trasporto. »

Io spero che essa non incontrerà opposizione alcuna, in quanto che non mira che ad estendere un principio che è già consacrato nella legge.

A vero dire, io avrei voluto estendere la mia proposta a tutti i lavori agricoli, ma non mi sono nascosto la difficoltà che avrebbe potuto rappresentare questa maggiore estensione, specie nei riguardi dell'applicazione della legge. E per questo prego sino da ora tutti coloro che volessero eventualmente domandarne un'ulteriore estensione di aver pazienza perchè intanto possa più facilmente giungere in porto la mia proposta.

A me pare che i lavoratori dei boschi meritino la speciale protezione della legge, sia per il loro numero, sia per le disgrazie che avvengono continuamente in quel lavoro; e purtroppo io posso farne testimonianza, perchè anche nel mio piccolo Cadore non passa anno senza che si lamentino vittime. Oltre a questo, concorre la circostanza che i lavori dei boschi si fanno sempre mediante appalto, di guisa che tutti gli operai dipendono da Imprese.

Per questi motivi io spero che la Camera vorrà prendere in considerazione la mia proposta.

**Presidente**. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di agricoltura e commercio.

**Carcano**, *ministro di agricoltura e commercio*. Non è questo il momento di entrare nel me-



rito della proposta dell'onorevole Palatini. Osservo soltanto che la legge per gli infortuni sul lavoro è recente, e da poco tempo può dirsi entrata in piena esecuzione, con la compiuta pubblicazione dei vari regolamenti relativi; e quindi non abbondanti sono le notizie raccolte intorno ai suoi effetti. Tuttavia anche la breve esperienza fatta ha già messo in luce dei difetti e delle lacune. Né altrimenti poteva avvenire, data la novità e l'indole della legge, né altrimenti è avvenuto negli altri paesi.

In Germania, per esempio, già due o tre leggi si sono aggiunte alla prima legge sull'assicurazione obbligatoria. E così avverrà, probabilmente, anche da noi. Però, insieme all'aggiunta desiderata dall'onorevole Palatini a favore degli operai dell'industria forestale, converrà far l'esame anche di altre, come già ne furono accennate in qualche interrogazione da altri colleghi. Così converrà esaminare le aggiunte deliberate a favore dei facchini dei porti e degli operai addetti ai cannoni grandinifughi o ad altre macchine agrarie; e soprattutto parmi che non potranno il Governo e il Parlamento esimersi dal rimediare ad un'altra lacuna, che è la più lamentata nella legge per gli infortuni sul lavoro, quella per la quale dai benefici di essa è oggi esclusa una classe di lavoratori fra le più esposte ai pericoli d'infortuni, la gente di mare.

Con queste osservazioni, e con le consuete riserve circa l'esame del merito, io non mi oppongo che sia presa in considerazione la proposta dell'onorevole Palatini.

**Palatini.** La ringrazio.

**Presidente.** Acconsentendovi l'onorevole ministro, chi crede che sia presa in considerazione la proposta dell'onorevole Palatini, è pregato di alzarsi.

*(È presa in considerazione).*

L'ordine del giorno reca pure lo svolgimento di due altre proposte di legge dei deputati Sonnino e Wollemborg circa la vendita del chinino.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Wollemborg.

**Sonnino Sidney.** Faccio osservare all'onorevole presidente che presentai la mia proposta di legge un paio di giorni prima che l'onorevole Wollemborg presentasse la sua.

**Presidente.** Ha perfettamente ragione.

L'onorevole Sonnino ha facoltà di svolgere la sua proposta di legge. (V. *Tornata 27 novembre 1900*).

**Sonnino Sidney.** Non intendo punto di mettere il campo all'onorevole Wollemborg, che avrà studiato la materia molto più a fondo di me; appunto per questo, visto che non mi resterebbe a dire più niente dopo di lui, non se l'abbia a male, se ho insistito sul mio diritto.

Già nel 1895 si sentì (la prima iniziativa fu dell'onorevole Garlanda, cui seguì quella del Governo) la necessità di facilitare l'acquisto del chinino, a basso prezzo, alle popolazioni sparse anche nei più piccoli luoghi.

È inutile parlare di colonizzazione interna, sotto qualsiasi forma, o sotto la forma libera, individuale, o sotto quella dell'azione dello Stato, nei luoghi malarici, dove non si cerchi di risanarli in qualche modo, di renderli meno micidiali pel coltivatore; se no, è proprio un mandare la gente al macello.

Il disegno di legge che fu presentato nel 1895 dall'onorevole Boselli, come ministro delle finanze, fu esaminato dalla Commissione parlamentare, e giunse fino allo stadio di relazione; relazione scritta dall'onorevole Peroni.

Ed è sul disegno di legge della Commissione, tenuto conto delle osservazioni da essa fatte, che io ho, con qualche piccola variante, calcato il disegno che ho presentato alla Camera e che raccomando ai vostri voti.

Dopo gli ultimi studi scientifici, e le recenti scoperte, quello che prima appariva una cosa utile, di beneficenza, è diventato oramai un imperioso dovere dello Stato. Oggi tutto il problema della malaria si presenta sotto un aspetto diverso e saluario. Oggi ogni ammalato di febbre malarica appare come un fomite di contagio. Non traggo certo queste conclusioni da alcuna scienza mia; ma le desumo dalle pubblicazioni fatte dalle persone più competenti, come il professore Grassi ed altri. Quindi, la cura della febbre col chinino diventa il modo più efficace di prevenire i contagi. Curando un malato, si vengono a prevenire una quantità di altre infezioni, come nelle altre malattie contagiose.

Il professor Grassi ci dice infatti: « Nei primi cinque mesi dell'anno, il luogo mala-

rico si trasforma nel più igienico sanatorio. Se noi ne approfittiamo per curare tutti i malarici col grande rimedio specifico che tutti conosciamo, la chinina, possiamo far sì che, nella stagione malarica, alle zanzare malarifere manchi l'occasione d'infettarsi e di infettare alla lor volta l'uomo.

« Contro quei casi che, nonostante la cura fatta, durante l'epoca non malarica, potessero verificarsi nella stagione malarica, cioè dal giugno al dicembre, noi opponiamo ancora la cura. »

E soggiunge: « Gli individui infetti di malaria nei luoghi malarici, dal giugno al dicembre, sono da riguardarsi come contagiosi, per quanto il contagio sia indiretto, richiedendo l'intervento delle zanzare malarifere, e devono considerarsi come pericolosi. Occorre curare con ogni attenzione gli uomini malarici, soprattutto nella stagione in cui essi, e non le zanzare malarifere, sono infetti. La guarigione di un individuo, prima o all'inizio della nuova stagione malarica, riesce più efficace di cento guarigioni durante la stagione malarica. »

Dunque non si tratta qui semplicemente in un periodo breve dell'anno, di distribuire del chinino nei soli luoghi dove imperversa la febbre; bensì di facilitare costantemente e dovunque la cura del chinino come preventivo della febbre malarica.

Occorre perfino curare durante l'inverno le popolazioni di montagna che poi in primavera e nell'estate scenderanno a mietere nelle plaghe malariche.

Sotto questo punto di vista, questa questione che prima pareva d'importanza ristretta, acquista oggi un'importanza economica e politica di primo ordine, collegandosi con tutte le altre questioni che formano oggetto dell'attenzione del Governo.

Non c'è, per quanto mi risulta dalle letture che ho fatto, non c'è ancora un pienissimo accordo sulla completa possibilità di spegnere le febbri malariche in un dato paese, mediante la sola cura degli ammalati. Ci sono alcuni che sostengono che la febbre si riprodurrebbe per l'inquinamento delle zanzare malarifere per mezzo del sangue di altri animali.

L'onorevole Celli mi fa segni negativi; ma dai giornali parrebbe che qualche professore nutra ancora un parere diverso dal suo. Ma tutto ciò è indifferente di fronte al-

l'obbietto cui miriamo, perchè tutti ammettono che curare un ammalato significa spegnere un grande fomite d'infezione; questo principio, che è già acquisito alla scienza e non ammette contestazioni, basta da sè solo per creare in noi tutti il dovere di facilitare la cura dei malarici.

Ora, prima di procedere ai grandi mezzi eroici di cui ho sentito parlare da molti, della cura obbligatoria (cui accenna anche il professor Grassi) e della difesa obbligatoria, credo che sia evidente per tutti l'opportunità di facilitare la cura libera e la difesa libera.

Se questi mezzi non basteranno, saremo sempre in tempo a ricorrere ad altri più radicali o rivoluzionari, ma non compromettiamo l'avvenire fin d'ora violando leggermente principii importanti e stabilendo precedenti pericolosi.

Ciò detto, mi resta ben poco da aggiungere. Vorrei però togliere ogni dubbio che nel mio progetto ci sia alcuna idea di costituire un nuovo monopolio in mano dello Stato, il monopolio del chinino; si tratta soltanto di una concessione che fa lo Stato senz'alcun intento fiscale, valendosi di tutta quell'organizzazione di cui già dispone per le rivendite dei sali e tabacchi, seminate in tutte le più recondite località, per ottenere lo scopo di fornire alla popolazione il modo di acquistare il chinino facilmente e dovunque di averlo purissimo e ad un prezzo bassissimo.

Il mio progetto non determina il prezzo di vendita, perchè credo che non si adatti alla legge il fissare oggi alcun prezzo determinato.

Ho inteso di stabilire un limite massimo per dimostrare, se non altro, lo scopo che tende la legge, che è quello di dare il chinino a buon mercato. Se le condizioni di mercato, escluso qualsiasi scopo fiscale, permetteranno che il chinino si venda a mercato meglio. Io ho voluto lasciare nel progetto una certa elasticità di movimenti all'Amministrazione delle finanze incaricata di questo servizio, nell'impianto e nell'esercizio di esso, perchè si tratta di un servizio assolutamente nuovo, perchè, volendo irrigidire troppe cose nella legge, ci potremmo trovare costretti a doverci ritornar sopra in un prossimo avvenire.

Aggiungo che non v'è niente nella legge

che accenni a vietare ai farmacisti di smerciare qualunque qualità di chinino e di venderlo anche a quel qualunque prezzo più basso che volessero o potessero; e mi preme di rilevare ciò perchè nella stampa ho visto che si è cercato subito di svisare gli scopi di questo disegno di legge.

Io non dubito che in Italia, quando si volesse procedere, nei primi tempi per lo meno, alla concessione delle forniture (e questo è lasciato assolutamente alla discrezione del ministro) si troverebbero dei grandi produttori di medicinali che, anche per sentimento patriottico, farebbero condizioni assai più favorevoli di quelle che potrebbe conseguire lo Stato facendo gli acquisti direttamente alle fabbriche o fabbricando da sè. I *trust*, di cui tanto si è parlato nei giorni passati, potrebbero forse più facilmente rialzare artificialmente i prezzi di fronte allo Stato, che non di fronte a forti concessionari della fornitura. Voi sapete che perfino nei tabacchi gli speculatori tengono talvolta a bada la finanza.

Detto questo, dichiaro che sono disposto a modificare, a emendare, a trasformare il mio disegno di legge, secondo i risultati di un attento studio, tenendo io soltanto a questi tre scopi: facilitare l'acquisto del chinino alle popolazioni povere anche sparse in luoghi isolati; ottenere un chinino purissimo; ottenerlo al prezzo più basso immaginabile.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Wollemborg.

**Wollemborg.** Nel raccomandare il disegno di legge che ho avuto l'onore di presentare insieme agli onorevoli Celli, Fortunato, Franchetti e Guicciardini, non mi fermerò sulla gravità e l'estensione del flagello della malaria, nè sull'importanza del fine cui miriamo, d'accordo in ciò cogli onorevoli Sonnino e Boselli, tanto più che l'onorevole Sonnino ne ha già detto parole sufficienti ed io non vorrei ripetere meno bene le sue argomentazioni. Mi fermerò invece, e pur brevemente, a illustrare le disposizioni particolari del disegno di legge che abbiamo presentato.

Noi abbiamo cercato di fissare il prezzo del chinino in una misura inferiore a quella portata dal precedente progetto; perchè è evidente che, col metodo della concessione, il limite massimo stabilito si confonde praticamente col minimo. Noi abbiamo mirato, come gli onorevoli Boselli e Sonnino, a po-

ter distribuire un chinino chimicamente puro e a far sì che il chinino possa essere distribuito dovunque; onde anche noi abbiamo pensato a quell'apparato distributivo, a quella organizzazione già pronta che ci offrono gli uffici di vendita e di rivendita delle private.

Ma abbiamo anche mirato a ciò, che il chinino, che deve essere distribuito da per tutto, che deve giungere da per tutto col mezzo delle rivendite delle private, possa e debba essere fornito in modo che da un lato si tolga ogni possibilità di dispersione e dall'altra ogni possibilità di adulterazione, di sofisticazione, di alterazione sia quanto al peso, sia quanto alla qualità.

Noi ci siamo dati pensiero puranco degli interessi legittimi dei farmacisti sia per i riguardi che questa classe merita, sia per evitare in qualche luogo e in qualche caso, la possibilità di un danno pubblico per la cessazione eventuale dell'esercizio della farmacia, là dove il chinino costituisce il meglio del provento dell'esercizio medesimo.

Ma abbiamo inteso di escludere così il monopolio, che non crediamo necessario ai fini che ci proponiamo, come la concessione. E questo per riservare invece allo scopo di combattere la malaria, di diminuirne le cause, quelle somme che costituirebbero col sistema della concessione i maggiori lucri del concessionario, derivanti, secondo le vicende dei raccolti e dei mercati, dalle oscillazioni nel prezzo della materia prima.

E perciò ci siamo sforzati di trovare la base più sicura e cinta delle maggiori garanzie per stabilire con precisione il modo di fissare il prezzo della materia prima, che dovrà lo Stato rimborsare al fabbricante il quale l'acquisterà, per così dire, a conto di esso; perchè tutto l'ordinamento che noi vagheggiamo è, si può dire, un sistema di rimborso di spesa.

Noi ci siamo occupati altresì dell'interesse della finanza, perchè il nostro disegno di legge esclude, da un lato, le variazioni del prezzo di vendita al pubblico, ciò che è necessario (è evidente) di escludere; e dall'altro lato, toglie la possibilità di una deficienza, di uno spargimento in qualsiasi esercizio finanziario.

Per ciò, l'istituzione di un fondo di riserva o di compensazione, il quale deve funzionare automaticamente per impedire che

uno spareggio qualunque si verifichi in un qualunque esercizio finanziario. Ma, con questo, noi non abbiamo inteso di violare in nessun modo il principio dell'unità del bilancio, che deve essere rispettato; e da ciò quelle disposizioni minute che sono inserite nell'articolo 5 del nostro disegno di legge; e, per escludere ogni possibilità di dubbio in proposito, propongo, fin d'ora, che all'articolo 7 si aggiunga un nuovo comma, col quale si stabilisca che, dopo la chiusura dell'esercizio, dopo accertato il consuntivo dell'esercizio precedente, la somma che risultasse disponibile presso la Cassa depositi e prestiti, per l'affluenza di quella quota, che corrisponde agli elementi variabili del prezzo, abbia ad essere versata al bilancio d'entrata e poi iscritta, per una cifra identica, nella spesa del bilancio di agricoltura in un capitolo che prenderebbe la denominazione di: *Sussidi per diminuire le cause della malaria*.

Questi, dunque, sommariamente, per non tediare di più la Camera, che io credo già persuasa dell'importanza e dell'utilità del nostro disegno di legge, gli scopi cui esso tende, i concetti cui s'informa.

Abbiamo voluto farlo un po' minuto e particolareggiato, sacrificando forse una maggiore brevità e semplicità, per evitare una minore chiarezza e determinatezza. Ed anche per evitare che avvenga quello che molte volte è accaduto tra noi, cioè, che si travisi o, come diceva l'altro giorno l'onorevole Pantano, che si ammazzi la legge col regolamento, o quanto meno che la formazione di un regolamento che non trovi nella legge tracce precise importi le consuete lungaggini, mentre a noi preme di assicurare la più sollecita attuazione del provvedimento, che invociamo dal Parlamento italiano.

**Presidente.** L'onorevole ministro delle finanze ha facoltà di parlare.

**Chimirri, ministro delle finanze.** Il Governo riconosce l'importanza igienica e sociale delle due proposte che sono state svolte dagli onorevoli Sonnino e Wollemborg. Trattasi di combattere uno dei mali più diffusi che infestano le più belle plaghe del nostro paese e che si annida, insidioso, in quel vasto deserto che circonda la capitale. I due disegni di legge hanno identico lo scopo; si differenziano soltanto nei modi e nella estensione: l'uno è rivolto a combattere gli effetti della malaria, l'altro cerca di prevenirne le funeste

conseguenze combattendone anche le cagioni. Io spero che queste utilissime proposte, ormai mature e che si trascinano dinanzi alla Camera da più anni, aiutate da così valide iniziative, possano questa volta giungere in porto. Con questo augurio, facendo le mie riserve sulle modalità, prego la Camera di prendere in considerazione i due disegni di legge.

**Presidente.** Non chiedendosi la votazione separata, metterò a partito la proposta di prendere in considerazione ambedue le proposte di legge in una sola volta, giacchè essa è consentita dal Governo.

Coloro che approvano questa proposta sono pregati di alzarsi.

*(La Camera prende in considerazione le due proposte).*

**Sonnino-Sidney.** Mi pare che venga da sè, ma ad ogni modo io chiedo, che i due disegni di legge siano deferiti all'esame della stessa Commissione.

**Fortunato.** Ed io chiederei che fossero messi nell'ordine del giorno per gli Uffici di domani.

**Presidente.** Sta bene, procureremo di far distribuire subito gli stampati e se non vi sono opposizioni rimarrà così stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

#### Approvazione del disegno di legge : Assegno vedovile a Sua Maestà la Regina Margherita.

**Presidente.** Procederemo ora nell'ordine del giorno il quale reca la discussione del disegno di legge « Dovario a Sua Maestà la Regina Margherita. » Si dia lettura del disegno di legge.

**Fulci Nicolò, segretario, legge.** *(Vedi Stampato n. 74).*

**Presidente.** La discussione generale è aperta su questo disegno di legge. *(Pausa).*

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo oratori iscritti, passeremo alla discussione degli articoli.

« Art. 1. Il dovario previsto dall'articolo 21 dello Statuto del Regno, è stabilito, in favore di S. M. la Regina Margherita, vedova di S. M. il Re Umberto I, in un milione di lire, a cominciare dal 30 luglio 1900.

« Art. 2. Questa somma sarà pagata per dodicesimi, e in anticipazione, di mese in mese alla persona che sarà delegata da S. M. la Regina Margherita.

« Art. 3. Nel bilancio passivo del Ministero del tesoro sarà istituito un capitolo apposito con la denominazione: « Dovario a S. M. la Regina Margherita di Savoia, vedova di S. M. il Re Umberto I. »

(Sono approvati senza discussione).

Invito la Camera a procedere subito alla votazione segreta su questo disegno di legge e prego gli onorevoli segretari di fare la chiama.

**Ceriana-Mayneri**, segretario, fa la chiama.

Prendono parte alla votazione.

Abignente — Afan de Rivera — Aggio — Agnini — Aguglia — Albertelli — Alberti — Arconati.

Baccaredda — Baccelli Alfredo — Baccelli Guido — Balenzano — Barnabei — Berenini — Bergamasco — Bertetti — Bertolini — Biscaretti — Bonacossa — Bonin — Bonoris — Borghese — Borsani — Borsarelli — Bovi — Bracci — Branca — Brizolesi — Brunialti — Brunicardi.

Calderoni — Caldesi — Calleri Giacomo — Cambray-Digny — Cantalamessa — Cao-Pinna — Capece Minutolo — Cappelleri — Cappelli — Carcano — Casciani — Castellarco-Albani — Castiglioni — Cavagnari — Celli — Ceriana-Mayneri — Cerri — Cerrulli — Chiappero — Chiapusso — Chiesi — Chimirri — Chinaglia — Ciccotti — Cimorrelli — Cirmeni — Cocuzza — Codacci-Pisanelli — Comandini — Coppino — Cornalba — Costa — Costa-Zenoglio — Crispi — Curioni — Cuzzi.

Dal Verme — Daneo — De Amicis — De Cesare — De Giorgio — Del Balzo Carlo — Dell'Acqua — De Luca Ippolito — De Martino — De Nava — De Novellis — De Prisco — De Riseis Giuseppe — De Seta — Di San Giuliano — Di Sant'Onofrio — Di Scalea — Di Stefano — Di Terranova — Di Trabia — Donati Carlo — Donati Marco — Donnaperina.

Engel.

Fabri — Facta — Falconi Nicola — Falletti — Fani — Farinet Alfonso — Fasce — Ferraris Maggiorino — Ferraris Napoleone — Fortis — Fortunato — Fracassi — Fradeletto — Franchetti — Frascara — Fulci Nicolò — Fusinato.

Galimberti — Galletti — Galli — Gallo

— Garavetti — Gattoni — Gattorno — Gavazzi — Gavotti — Ghigi — Giaccone — Gianolio — Gianturco — Ginori-Conti — Giolitti — Giordano-Apostoli — Giovanelli — Girardi — Giusso — Gorio — Grossi — Guerri — Guicciardini.

Imperiale.

Lacava — Lampiasi — Laudisi — Lazzaro — Lemmi — Leone — Leonetti — Libertini Gesualdo — Libertini Pasquale — Licata — Lucernari — Lucifero — Luporini — Luzzatti Luigi — Luzzatto Arturo.

Magnaghi — Majno — Majorana — Malvezzi — Mango — Manna — Mantica — Maraini — Marazzi — Marcora — Marscalchi Alfonso — Masciantonio — Massa — Matteucci — Maurigi — Mauro — Maury — Mazziotti — Medici — Mel — Mercè — Merello — Mestica — Mezzacapo — Mezzanotte — Micheli — Monti Gustavo — Morandi Luigi — Morando Giacomo — Morpurgo.

Niccolini — Noè — Nuvoloni.

Orlando.

Pais-Serra — Pala — Palatini — Palberti — Pantaleoni — Pantano — Papadopoli — Pascolato — Pelle — Pennati — Perla — Personè — Picardi — Piccolo-Cupani — Pinchia — Piovene — Pistoja — Pivano — Podestà — Pompilj — Pozzi Domenico — Pozzo Marco — Pugliese.

Rava — Riccio — Ridolfi — Rizzetti — Rizzo Valentino — Rizzone — Rocca Fermo — Romanin-Jacur — Roselli — Rossi Enrico — Rubini.

Sacconi — Salandra — Sanfilippo — Santini — Saporito — Scaramella-Manetti — Sciacca della Scala — Sili — Sinibaldi — Soggi — Sola — Sonnino — Sormani — Spagnoletti — Spirito Beniamino — Spirito Francesco — Staglianò — Stelluti-Scala — Suardi.

Talamo — Ticci — Toaldi — Torlonia — Torraca — Torrigiani — Tripepi Domenico — Tripepi Francesco.

Vagliasindi — Valeri — Valle Gregorio — Valli Eugenio — Ventura Eugenio — Vienna — Vischi.

Weil-Weiss — Wollemborg.

Zannoni — Zeppa.

Sono in congedo.

Bastogi — Bettolo — Bianchini.

Callaini — Calleri Enrico — Campi — Capaldo — Capoduro.

Placido.  
Romano — Rossi Teofilo.  
Testasecca.

*Sono ammalati.*

Bosdari.  
Della Rocca.  
Giunti.  
Lovito.  
Radice.  
Vetroni.

*Assenti per ufficio pubblico.*

De Marinis.

### Seguita la discussione del disegno di legge per l'emigrazione.

**Presidente.** Lascieremo le urne aperte e procederemo oltre nell'ordine del giorno, il quale reca: Seguito della discussione del disegno di legge sull'emigrazione.

La discussione generale fu chiusa ieri; passeremo quindi alla discussione degli articoli.

#### Art. 1.

L'emigrazione è libera, nei limiti stabiliti dalla presente e dalle altre leggi dello Stato.

Non possono emigrare:

a) coloro che avendo per legge persone affidate alle loro cure, le lascerebbero con la partenza nell'abbandono, senza provvedervi altrimenti;

b) le persone che a norma delle leggi civili, sono sottoposte alla podestà altrui, se prive del consenso della persona da cui dipendono, o, in mancanza di essa, del pretore nei capiluoghi di mandamento, o altrimenti del giudice conciliatore; e, trattandosi di minori di 16 anni, se non siano bene affidati, o se vi siano ragioni per credere che vengano condotti all'estero per scopi immorali, o per prestar lavoro in industrie pericolose o nocive alla salute;

c) coloro che per qualsiasi motivo sarebbero respinti dal paese di destinazione, in forza delle leggi locali sulla immigrazione;

d) coloro che debbano scontare una pena, restrittiva della libertà personale, per qualunque reato, o contro i quali sia in corso un giudizio penale per delitto;

e) gli iscritti di leva che abbiano compiuto, o che compiano nell'anno, il 18° anno di età; gli iscritti di leva marittima e militari del Corpo Reale Equipaggi, se i primi non ottengono il permesso dal prefetto o sottoprefetto, i secondi dal capitano di porto gli ultimi dal comandante del Corpo;

f) i militari di 1ª categoria dell'Esercito che non abbiano compiuto il 28° anno di età, se non ottengono il permesso dal comandante del distretto, al quale dovranno provare di trovarsi in una delle condizioni che saranno specificate dal Regolamento.

È libera l'emigrazione dei militari di 2 e 3ª categoria, appartenenti all'Esercito e alla Marina.

È pure libera l'emigrazione dei militari di 1ª categoria appartenenti all'Esercito, che abbiano compiuto il 28° anno di età; ma sin a quando non abbiano compiuto il 32° anno essi debbono notificare la loro partenza al comandante del distretto.

La facoltà di emigrare consentita ai militari dai precedenti capoversi potrà, in casi eccezionali, esser temporaneamente sospesa con Decreto Reale, su proposta dei ministri della guerra e della marina.

Il ministro degli affari esteri potrà, d'accordo col ministro dell'interno, sospendere l'emigrazione verso una determinata regione per motivi d'ordine pubblico, o quando possano correre grave pericolo la vita, la libertà e gli averi dell'emigrante ».

Intorno a questo articolo è primo in scritto l'onorevole Riccardo Luzzatto che ha facoltà di parlare.

**Luzzatto Riccardo.** Io debbo fare alcune osservazioni circa l'articolo primo della legge e sono osservazioni, lo dico addirittura, meche favorevoli. Ma con ciò io non intendo di cadere in contraddizione. Il mio nome figura tra coloro che hanno promosso una legge per l'emigrazione; ma le disposizioni dell'articolo primo sono tali che mai avrei potuto immaginare, quando ci facevamo promotori di una legge protettrice dell'emigrazione. Il fatto dell'emigrazione del nostro paese pone per sé stesso davanti al pensatore due problemi; uno d'indole economica l'altro d'indole umanitaria. Gli estensori del disegno di legge che abbiamo sott'occhio non hanno affrontato nè hanno risolto alcuna disposizione positiva il problema economico: ed io di questo non faccio loro ram-

pogna, perchè comprendo quali e quante difficoltà si frapponessero a quest'opera, e comprendo che forse non si poteva neanche affrontare la soluzione del problema economico, trattandosi di una forma di semplice protezione dell'emigrazione. Ma io penso che quando gli estensori della legge non intendevano di affrontare e di risolvere il lato economico della questione, non dovevano nemmeno pregiudicarlo.

Ora vi sono nell'articolo primo talune disposizioni che pregiudicano la questione dal lato economico. Le disposizioni dell'articolo primo, nessuno può disconoscerlo, saranno ostacolo all'emigrazione.

E pel momento mi contento di ricordarvene una. « Non possono emigrare: coloro che avendo per legge persone affidate alle loro cure, le lascierebbero, con la partenza, nell'abbandono senza provvedervi altrimenti. » Così voi proibite l'emigrazione a tutti i padri di famiglia.

È questa, o signori, una gravissima offesa al principio di libertà. Sono d'accordo con l'onorevole relatore che oggi non si debba risolvere una questione di tendenze, non si debba decidere se la Camera debba adottare indirizzo individualistico o indirizzo collettivista; ma io credo che non sia lecito risolvere in parte il problema, con l'adottare il male di un sistema senza i correlativi rimedi.

Quando voi violate la libertà individuale potrete farlo se, almeno e nello stesso momento, con un complesso di disposizioni quel tanto che togliete di libertà individuale compensate con leggi sociali, con disposizioni per cui alla collettività ritorna in certo modo quello che avete tolto all'individuo. Ma quando questo non fate, voi assolutamente non potete ferire il principio della libertà individuale; e qui invece lo avete aspramente ferito.

Mi si potrà forse rispondere che con questa disposizione non si esce dal campo che la Commissione ha voluto percorrere; il campo cioè delle disposizioni di indole umanitaria.

Si vuole evitare (ed è questa questione umanitaria) l'abbandono dei minori. Si vuole un'altra disposizione evitare che emigrino persone in età troppo giovanile: disposizione che questa, mi si dirà, di indole umanitaria.

Orbene, debbo essere franco: questo umanitarismo non mi piace. Voi potete proibire che una persona si rechi all'estero per guadagnarsi da vivere solamente quando nel suo paese gli offrite il modo di vivere; ma quando voi in nessun modo organizzate il lavoro e in nessun modo proteggete il lavoratore, voi allora non potete vietare che chi ha bisogno per vivere del frutto del proprio lavoro, vada a cercarlo là dove può trovarlo.

Ma v'è un'altra considerazione speciale che mi fa contrario ai propositi manifestati in questo articolo.

Questo articolo primo, posto sotto il titolo della emigrazione in generale, non distingue due fatti che in Italia occorre distinguere: vale a dire l'emigrazione in senso assoluto e l'emigrazione temporanea.

È risaputo che dall'Italia emigrano quelli che vanno oltre Oceano, dei quali vi è poca speranza di ritorno. (*Interruzioni dell'onorevole Engel*). Si può credere, parmi, che l'emigrazione all'estero, per ragione di distanza, sia costituita da persone che difficilmente possono tornare in patria. Per questa emigrazione transoceanica, fino ad un certo punto, si comprendono le disposizioni tendenti a frenarla, inquantochè questa specie di emigranti lasciano in patria bambini e altre persone le quali hanno diritto di vivere; e la si deve frenare appunto per non far trasportare oltre Oceano i giovanetti. Ma tutto questo non si può applicare all'emigrazione temporanea. Quest'emigrazione in Italia avviene così: i lavoratori nella buona stagione si recano in vari paesi d'Europa, vi rimangono circa otto mesi, e ritornano poi alle case loro in un determinato periodo dell'anno. Quest'emigrazione ha prodotto effetti utilissimi: e posso di scienza mia citarvi un esempio.

La provincia del Friuli, quarant'anni fa, era forse una delle più povere d'Italia, mentre oggi è certamente una delle più ricche; e si è arricchita semplicemente per il fatto dell'emigrazione temporanea. Le sole Casse di risparmio e le Banche fanno un servizio per 25 milioni all'anno mandati dagli emigranti temporanei del Friuli. Altrettanto certamente portano con sé, quando ritornano a casa. Col frutto di queste fatiche la piccola proprietà è aumentata, le coltivazioni sono diventate tali da invidiare i desideri dell'onorevole Guerici. Voi vedete in quel

paese la prosperità, mentre, ripeto, quaranta anni fa, voi vedevate i segni della miseria.

Orbene, onorevoli colleghi e illustri relatori: le disposizioni dell'articolo primo si applicano anche all'emigrazione temporanea? L'essere queste disposizioni dell'articolo primo generali, significa che si applicano anche all'emigrazione temporanea. E se nella mente vostra ci fosse il pensiero che queste disposizioni non debbono applicarsi alla emigrazione temporanea, nondimeno voi avete fatto una legge in modo che si può applicare anche all'emigrazione temporanea: e non è possibile che vi siano persone interessate a frenare anche quella emigrazione temporanea così fruttifera, dovendosi riconoscere che, naturalmente, questa emigrazione, rendendo più scarsa la mano d'opera, la rende anche più cara.

Io non vi posso, perciò, concedere questo diritto di frenare l'emigrazione temporanea. E badate che con una disposizione del comma A dell'articolo primo, non solo si frena l'emigrazione temporanea, ma si vieta. Perché, o signori, il 75 per cento, per non dire di più, degli emigranti temporanei del Friuli sono padri di famiglia e non sono ricchi. Voi permettete a costoro di emigrare temporaneamente a patto che siano ricchi, perchè voi volete che essi lascino le persone affidate alla loro cura con mezzi sufficienti per vivere. Ora quei contadini non hanno mezzi sufficienti: e se anche li hanno, manca loro il modo di dimostrare di averli. Questi mezzi se li procurano lavorando all'estero. Quindi io vi dico; badate alle conseguenze del fatto vostro. Voi, credendo di fare il bene dei figli minori della persona che andrebbe a guadagnare e che quindi provvederebbe bene a questi figli, voi li lasciate nella miseria; impedite al padre di guadagnare, sotto pretesto di tutelare i figli. Non vi accorgete che, invece di fare un beneficio, fate un danno a questi figli, perchè costringete la famiglia ad aver sulle spalle anche quella persona che sarebbe emigrata? Vedete come sia grave questa disposizione ed assolutamente inaccettabile!

Se non è della stessa gravità, è poco encomiabile, per dire una parola cortese, anche la disposizione del comma B: « le persone che a norma delle leggi civili, sono sottoposte alla podestà altrui non possono emigrare senza il consenso della persona, da cui di-

pendono. » Ora non mi state a dire che i faccio come colui il quale diceva, che, poichè c'è il Corano non occorre ci siano altri libri ma io credo che nel Codice civile ci sia già abbastanza.

Io non ammetterò mai la mania di deliberare nelle materie in cui già vi sono disposizioni di legge; imperocchè il meno che possa accadere, è di introdurre disposizioni che contraddicano alle disposizioni delle leggi esistenti per la materia.

Il Codice civile provvede alla patria potestà; i minori sono oggi tutelati; essi hanno bisogno per compiere certi atti, per cambiare il loro domicilio, del consenso dei loro maggiori.

Che cosa avete dunque voluto dire col vostro articolo? Avete voluto ripetere le disposizioni del Codice civile? Ma allora io osservo che la cosa non è abbastanza chiara e che voi creerete conflitti. Ma c'è ancora qualche cosa da dire per queste disposizioni. Voi proibite *sub conditione*, e quindi create la cosa, permettetemi di dirlo, la più antipatica all'animo mio; e cioè l'arbitrio. « Trattandosi di minori di 16 anni non potranno emigrare se non siano bene affidati. » Vedete che razza di giudizio implichi questa frase! In un paese saranno bene affidati in un modo, in un altro bene affidati in un altro modo; in sostanza è sempre l'arbitrio che domina. Quando io penso a quelle Commissioni mandamentali che avete proposte, e che formano, per me, una nuova creazione feudale, io mi spavento della frase « se non siano bene affidati » perchè prevedo questo: che vi saranno paesi in cui, per interessi speciali, non volendo la emigrazione di giovani che si potrebbero adibire a qualche speciale lavoro pagandoli anche poco, per non farli partire diranno che quei giovani non sono bene affidati.

Come togliere l'arbitrio? Le leggi sono fatte per questo: perchè cioè contengano disposizioni imperative che ognuno può applicare, e perchè sorga la responsabilità di chi non le applica.

Quando voi fate una legge che possa essere applicata ad arbitrio, voi non fate una legge, vi ripeto, ma create nuovi tiranni. Guardate ancora il comma B: « si potrà impedire l'emigrazione, se vi siano ragioni per credere che vengano condotti all'estero per scopi immorali ». Signori egregi della Commissione: vi siete avvisti della difficoltà e



della importanza di un giudizio di questa natura?

Ragioni per credere che siano condotti all'estero per scopi immorali! Ma è un giudizio addirittura impossibile! Si eserciterà, sotto l'egida di quella disposizione, un assoluto arbitrio! Anche le disposizioni del comma *B* io spero, dunque, che saranno ritirate dalla Commissione.

Quanto al comma *C*, io credo che la sua disposizione non sia certamente tale da potersi in via assoluta escludere; ma permettetemi di dirvi che è completamente fuori di posto, e che deve essere riformata e messa altrove.

Questa disposizione ha per obbiettivo le persone, mentre al contrario dovrebbe contenere una disposizione per le cose. Giacchè create questo nuovo vice-re che si chiamerà il commissario, io sono con voi per concedere al commissario certe facoltà; ma non posso accettare che in questo modo si crei un nuovo arbitrio.

Voi dite: « coloro che per qualsiasi motivo sarebbero respinti dal paese di destinazione ». Ed allora avverrà che Tizio, abitante del tal paese, non sarà fra coloro che possono essere respinti, mentre potrà esserlo Caio abitante di un altro paese. Perchè? Perchè invece di fare una disposizione relativa alle cose, avete messo una disposizione in linea personale. Questa disposizione, dunque, può stare, ma in un altro articolo. In sostanza, il commissario potrà vietare l'emigrazione in paesi dove si verificano quelle circostanze che voi prevedete; ma l'emigrazione di tutti, in modo che non vi sia un arbitrio.

Il comma *D* ha anch'esso un piccolo difetto. Se vi è proprio una utilità nella imposizione delle pene corporali, ebbene, godetela questa utilità. Io, proprio, in questa questione non ci metto il becco, perchè se no, comincierei a discutere l'utilità della carcere. Sarei più contento che malcontento che i condannati al carcere si andassero a redimere col lavoro. Ma ad ogni modo se volessi impedire questa disposizione, aprirei il varco a fiumi di eloquenza che potrebbero nondare ed affogare anche la Camera. Tollererei (concedetemi questa parola) la prima parte di questa disposizione; ma non c'è amore di pace che possa far passare la seconda parte, cioè l'impedimento ad emigrare di coloro i quali sieno incorsi in un proce-

dimento penale. Un cittadino non può più andare a guadagnarsi il pane all'estero perchè Tizio o Caio l'ha voluto querelare, perchè il giudice istruttore o il pretore hanno fatto in modo che il suo processo stia per anni ed anni in cancelleria! Questo non è tollerabile! Se vi sono persone pericolose, v'è il carcere preventivo di cui si usa e si abusa; ma chi è in libertà, lasciate che vada via. Ma io non dispero di trovare per questo un punto di accordo con la Commissione.

Per il comma *E* vi è pure un'osservazione da fare, ed è l'ultima: lo dico per tranquillità della Camera. Voi volete impedire che gl'iscritti di leva che hanno compiuto il diciottesimo anno di età emigrino: ma anche qui non avete avvertito alla necessità di una distinzione tra la emigrazione temporanea e la definitiva, tra la emigrazione transoceanica e la emigrazione in Europa.

Pensateci e fate questa distinzione: perchè io non desidero di muovere questioni troppo grosse circa questa legge, e sono disposto anche a non ostacolare le disposizioni preventive della emigrazione dei giovani soggetti a leva, perchè si può pensare che con questo mezzo essi vogliano sottrarsi all'obbligo di leva; ma non sono disposto a tollerare la proibizione dell'emigrazione temporanea a questi giovani, perchè non sono disposto ad obbligare costoro per due anni all'ozio.

Noi sappiamo che il lavoro in Italia manca: ora non è possibile proibire che la gioventù vada a trovarsi lavoro dove ce n'è, per condannarla a rimanere qui due anni in ozio; neanche questo posso concedere. Quando si tratta di emigrazione in Europa, voi sapete che non v'è lo scopo che, emigrando, questi giovani vogliano sfuggire alla leva. Quando sapete che ogni anno rientrano nelle loro case, non potete porre loro assolutamente alcun freno.

Concludo, perchè scopo mio non è stato di fare un discorso, ma è stato quello di richiamare l'attenzione della Camera e degli illustri commissari intorno ad alcuni inconvenienti che a me sembrano gravissimi, e specialmente circa il fatto che concerne la libertà personale che si ostacola alle persone che vogliono lavorare, senza offrire loro alcun corrispettivo, senza prendere tutte quelle misure sociali che sole potrebbero autorizzare simili offese alla libertà personale.

Sottopongo dunque umilmente alla Commissione la proposta di sopprimere i comma *a*, *b*, *d*; propongo di rimandare a legge più opportuna e con altra dizione ciò che è materia del comma *c*; propongo di togliere dal comma *e* l'ultimo alinea, la frase cioè che dice: « quelli contro i quali sia incorso un giudizio penale. »

Se queste mie proposte non avranno fortuna, io dovrò tornare alla carica a proporre un articolo aggiuntivo per permettere la emigrazione temporanea, poichè intendo difenderla fino all'ultimo, considerandola giusta ed utile per il mio paese.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Valli Eugenio.

**Valli Eugenio.** Dirò una sola parola poichè l'onorevole Luzzatto ha già accennato alle ragioni speciali in seguito alle quali dovrebbe essere soppressa la seconda parte della lettera *B* dell'articolo primo. Noi dobbiamo tener conto che, in un anno, sono ordinariamente diecimila questi ragazzi che vanno all'estero. Ne ha parlato ieri l'onorevole Morpurgo ed è perfettamente inutile di dire con quanta cautela e con quanta vigilanza debbano essere tutelati perchè non cadano vittime delle insidie che eventualmente possono essere loro tese. Ma diamoci pensiero anche di un'altra circostanza. La legge ha già un complesso di norme restrittive le quali in tutti i modi cercano di tutelare l'emigrante in patria, lungo il tragitto, e quando arriva al suo destino. Cerchiamo di non accrescerle al di là del dovere. Quando si dice: « questi ragazzi debbono essere affidati, ecc. » o si tratta di scopi immorali i quali debbono avere la loro estrinsecazione non alla portata del nostro giudizio ma al di là dei mari, o si tratta di evitare che siano impiegati in industrie pericolose o nocive alla salute: mi sembra però che ci sia, in ciò, una tale indeterminatezza di linguaggio, da esser facilissimo di cadere nell'arbitrio. Dobbiamo badare a questo: che mentre neghiamo ai giovani il diritto di emigrare, implicitamente, in via indiretta, lo limitiamo anche a colui che li deve condurre.

Non insisto di più, perchè le mie idee furono già svolte dall'oratore precedente, e non abbiamo tempo da perdere.

Se l'onorevole ministro e la Commissione non accetteranno questo emendamento, lo ritirerò. Non voglio mettere altri bastoni fra

le ruote giacchè ve ne sono già parecchi, e non è il caso, di fronte ad una legge così complessa, di insistere su troppo minuti particolari. Vorrei solo che mi fossero dati alcuni schiarimenti, e l'assicurazione che si cercheranno tutti i modi possibili per facilitare anzichè restringere l'estrinsecazione dei concetti della legge. Dobbiamo pensare che vi sono Comitati mandamentali e che in molti casi o almeno in parecchi può darsi che il sindaco non sarà favorevole a tutta l'emigrazione. Se cominciamo a lasciare che anche esso o gli altri membri del Comitato si mettano a giudicare che cosa farà poi un ragazzo quando sarà in America, a vedere se sarà destinato ad un'industria pericolosa o se correrà rischio per la sua moralità, ecc., ecc. noi finiremo con l'essere tanto indeterminati da ritenersi più onesto consiglio quello di codificare addirittura lo arbitrio e di non parlare altro di norme legislative.

Del resto, lo ripeto, se l'onorevole ministro e la Commissione vorranno accettare il mio emendamento, ne sarò loro grato; altrimenti non avrò difficoltà di ritirarlo.

**Presidente.** L'onorevole Majno, a nome anche degli onorevoli Bissolati, Ciccotti, Cost Albertelli e Agnini, ha presentato il seguente emendamento all'articolo primo:

« L'emigrazione è libera, nei limiti stabiliti dalla presente legge:

« Non possono emigrare:

a) le persone che, a norma delle leggi civili, sono sottoposte alla podestà altrui, prive del consenso della persona da cui pendono, o, in mancanza di essa, del prete nei capoluoghi di mandamento, o altrimenti del giudice conciliatore; e, trattandosi di minori di 16 anni, se non siano bene adatti, o se vi siano ragioni per credere che vengano condotti all'estero per scopi immorali o per prestar lavoro in industrie pericolose e nocive alla salute;

b) coloro che per qualsiasi motivo sarebbero respinti dal paese di destinazione; in forza delle leggi locali sulla immigrazione;

c) gl'iscritti di leva che abbiano compiuto o che compiano nell'anno il 18° anno di età; gli iscritti di leva marittima e i militari del Corpo Reale Equipaggi, se i primi non ottengono il permesso dal prefetto sotto-prefetto, i secondi dal capitano di porto, gli ultimi dal comandante del Corpo.

« I militari di 1ª categoria dell'Esercito, che non siano in attività di servizio, possono emigrare previa notificazione della loro partenza al Comandante del distretto militare.

« Questa notificazione sarà fatta in carta libera e senza spesa per ministero di usciere. »

Ha facoltà di svolgerlo.

**Majno.** Io e i miei amici abbiamo presentato parecchi emendamenti all'articolo 1, informati a concetti che sono in parte conformi a quelli svolti dall'onorevole Luzzatto, ed in parte vanno oltre le proposte di lui. Pure avendo presentato un ordine del giorno che mirava ad idealità più alte e che la Camera non ha accolto, noi abbiamo proposto i nostri emendamenti, perchè sentiamo il dovere di concorrere a studiare e possibilmente migliorare una legge resa necessaria dalle condizioni dei nostri emigranti. Abbiamo proposto questi emendamenti obbedendo ad un invito, ed incoraggiati da talune dichiarazioni degli onorevoli relatori; l'invito dei relatori, a mostrarci qui dominati dal comune intento di provvedere alle sorti delle moltitudini dei nostri emigranti; incoraggiati dalla dichiarazione dei relatori, i quali hanno detto di voler accettare tutti quegli emendamenti che, senza sovvertire i principi fondamentali della legge, valgano a migliorarla. E sono lieto che a me sia stato riservato il compito di parlare sugli emendamenti alla legge. Vi parlerò breve, vi parlerò semplice, come è mio costume invariabile; e sono lieto, ripeto, di parlare sul tema degli emendamenti, perchè (faccio subito tesoro di una dichiarazione che ho raccolto dal labbro di un maestro di eloquenza) la parola calda e smagliante, che io non ho, male si confà, come diceva, ieri, l'onorevole Luzzatti, alla materia degli emendamenti.

L'articolo 1 riconosce il diritto dell'emigrazione; sancisce il principio della libertà di emigrare.

Qui non è più il caso di vedere se l'emigrazione sia un bene o un male: su questo punto hanno discusso in vario senso parecchi oratori di questa Camera; non è nemmeno il caso di vedere se l'emigrazione debba essere considerata semplicemente come un fatto, giusta quanto diceva l'onorevole ministro degli affari esteri; qui oramai si tratta soltanto di coordinare le varie disposizioni del disegno di legge con quello che è della legge il principio fondamentale: la libertà dell'emigrazione;

quella libertà che, come leggo in una delle relazioni presentate al Parlamento, è oggi un concetto sul quale sarebbe superfluo d'insistere.

Leggo infatti nella relazione che « l'emigrazione, resa necessaria dalla soverchia densità delle popolazioni, dal bisogno, dalla vocazione della nostra storia, non tollera alcun ostacolo ». E più avanti: « Emigrazione e libertà sono condizioni indispensabili che a vicenda si garantiscono ».

Ora noi presentiamo emendamenti che, secondo noi, valgono a far piena quella libertà di emigrazione che fu affermata come principio primo e fondamentale della legge. Non si tratta di emendamenti sovvertitori della legge; bensì di emendamenti che, secondo lo stesso desiderio dei relatori, mirano a migliorarla.

Fatte queste premesse, dico subito che nell'articolo 1 del disegno di legge, vi sono disposizioni le quali feriscono in radice il principio della libertà dell'emigrazione, ed altre che ne limitano, senza necessità o senza sufficiente ragione, l'esercizio.

Queste disposizioni noi combattiamo; e diciamo, ora per allora, che queste disposizioni, delle quali domandiamo la soppressione dovranno, secondo le nostre proposte, scomparire anche dall'articolo 25, che stabilisce le sanzioni per i divieti consacrati nell'articolo 1.

Cominciamo dall'ultima parte dell'articolo 1 del disegno di legge:

« Il ministro degli affari esteri potrà d'accordo col ministro dell'interno, sospendere l'emigrazione verso una determinata regione, per motivi d'ordine pubblico, o quando possano correre grave pericolo la vita, la libertà, gli averi dell'emigrante. »

Noi di questo paragrafo vogliamo la soppressione: quando, in una determinata regione, corrano davvero, notoriamente, pericolo la vita, la libertà, gli averi dell'emigrante, non c'è bisogno di affidare speciali facoltà al ministro degli affari esteri, d'accordo col ministro dell'interno; è sufficiente la tutela che gli stessi emigranti eserciteranno a proprio riguardo.

Quanto ai motivi di ordine pubblico, per i quali si vorrebbe accordare questa facoltà ai ministri degli affari esteri e dell'interno, ho cercato indarno, nelle relazioni che accompagnano i vari disegni di legge, almeno l'esem-

plificazione di un caso solo, che mi dica quali possono essere le ragioni d'ordine pubblico, per cui il Ministero potrà impedire o sospendere l'emigrazione verso determinate regioni.

Ora il concetto d'ordine pubblico è uno dei meno definiti e dei meno definibili che si incontrano nel campo legislativo. Abbiamo già troppe volte, a proposito di altre leggi, sperimentato fino a quali conseguenze possa essere portato il concetto d'ordine pubblico. L'ordine pubblico non ha nessuna precisa definizione: contro i provvedimenti di ordine pubblico, lasciati nel dominio del potere centrale, non vi è possibilità di seria tutela, perchè ogni qual volta nel nostro paese sono date disposizioni sulla base dell'ordine pubblico, se anche si voglia tentare una contestazione giudiziaria, abbiamo sempre il costante responso della giurisprudenza che tutto quanto nell'esercizio del potere politico è stato fatto o è stato disposto, non può essere tema sindacabile in sede giudiziaria.

Quindi, allorchè il Ministero in forza del paragrafo che combattiamo avrà emesso il divieto, e l'autorità giudiziaria sarà chiamata ad applicare le pene dell'articolo venticinque fino a sei mesi d'arresto e fino a duemila lire d'ammenda, l'autorità giudiziaria si dichiarerà incompetente a sindacare comunque il provvedimento che, con queste gravi conseguenze per la sua violazione, avrà impedito l'emigrazione verso determinate regioni.

Noi non abbiamo in Italia quella completa giustizia amministrativa che si ha in altri paesi; la giustizia amministrativa nel nostro paese si arresta dove comincia l'esercizio del potere politico. Quindi, di una disposizione pericolosa, la quale non lascia la possibilità di sostanziale difesa nemmeno di fronte ad una contravvenzione punibile con sei mesi di arresto, propongo la soppressione pura e semplice.

Vengo ora ad altra parte dell'articolo primo del disegno di legge. Non starò a ripetere le considerazioni presentate già dall'onorevole Luzzatto sul capoverso *a* dell'articolo primo, così espresso:

« Non possono emigrare coloro che avendo per legge persone affidate alla loro cura, le lascierebbero colla partenza nell'abbandono, senza provvedervi altrimenti. »

Già l'onorevole Luzzatto accennò ai difetti di questo capoverso, alla difficoltà e alla variabilità dei giudizi di apprezzamento che

dovrebbero essere emessi nella applicazione di una disposizione di questo genere; nè io amo ripetizioni: aggiungerò una considerazione sola oltre quelle indicate dall'onorevole Luzzatto, per giungere alla conclusione di chiedere che si sopprima anche il capoverso *a*.

Chi dovrà giudicare sulle condizioni stabilite in questa parte dell'articolo primo? Forse i comitati mandamentali e comunali? No; perchè i comitati mandamentali e comunali non esisteranno dappertutto; eppoi il giudicare di tale questione non è di competenza di cotesti comitati.

I comitati non esisteranno da per tutto. L'articolo 9 del disegno di legge dichiara che i comitati devono esistere nei Comuni de capoluoghi di emigrazione, e la relazione spiega: « in ogni Comune dove il fenomeno della emigrazione si appalesa in forma organica e continua. »

Ma nel capoverso *a* dell'articolo 1° non sono neppure indicate le funzioni di questi comitati; io le trovo descritte unicamente in una delle relazioni, dove leggo che i comitati rappresenteranno il pensiero dei protettori disinteressati degli emigranti, li sollevano dalle molteplici insidie degli interessi particolari; bandiranno dal municipio e dalle scuole faranno leggere in chiesa (perfino queste le circolari del commissariato sui pericoli di emigrare in certi luoghi, sulla ricerca di lavoro e altre notizie, sui noleggi dei piroscafi sugli istituti di tutela e di previdenza, infra su tutto ciò che riguarda l'emigrazione sotto l'aspetto economico e morale... (Interruzione) Questo è detto nella relazione, la quale prosegue a indicare anche altre funzioni fra le quali non trovo che i comitati mandamentali e comunali debbano essere chiamati a emettere un voto deliberativo, e neppure a esercitare, intorno alle restrizioni poste dall'articolo primo del progetto di emigrazione, allora domando: se il giudizio sui divieti stabiliti nell'articolo primo non potrà essere fatto dai comitati mandamentali e comunali da chi sarà fatto? O dal funzionario di pubblica sicurezza incaricato del rilascio dei passaporti, o dall'ispettore di emigrazione investito dei poteri di pubblica sicurezza nella città di partenza. Ed allora io dico: guardi i comitati dall'ammettere nella nostra legislazione che ne è così ricca, un'altra categoria di comitati in cui si possa esercitare insindacabilmente

da funzionari amministrativi e politici un pericoloso potere di apprezzamento.

Se noi avessimo quella giustizia amministrativa che esiste, per esempio, in Germania dove tribunali amministrativi possono perfino giudicare del divieto opposto dall'autorità di pubblica sicurezza a determinate rappresentazioni drammatiche, potrei ancora accettare di aggiungere ai poteri dell'autorità di pubblica sicurezza anche il divieto di emigrazione.

Ma nelle condizioni in cui siamo, ripeto guardiamoci dallo aumentare casi nei quali i cittadini possano trovarsi soggetti alla balia di un'autorità insindacabile.

E vengo al capoverso *d* delle disposizioni. Vede la Camera che procedo spedito, secondo la modestia delle mie abitudini e delle mie attitudini.

Questo capoverso proibisce l'emigrazione a coloro che debbono scontare una condanna penale per delitto. È una disposizione questa della quale pure domandiamo la soppressione perchè eccessiva, perchè informata ad un concetto della penalità diverso da quello oggi comunemente accettato, e perchè inutile in quella piccola parte in cui la disposizione stessa sarebbe suscettibile di una ragionevole applicazione.

È eccessivo il divieto di emigrare a coloro che debbono scontare una pena restrittiva della libertà personale per qualunque reato, quindi anche per una semplice contravvenzione, quindi anche per un reato di azione privata; quanto alla pena, poi, è inconcepibile il divieto per qualunque pena restrittiva quindi anche per la pena carceraria eventualmente sostituita alla pena pecuniaria, per condannati miserabili, alla multa o ammenda, eccessivo il divieto per qualunque pena restrittiva della libertà personale.

Quindi non solo per la reclusione o pena maggiore di questa, ma anche per la detenzione, riservata a reati non denotanti un'indole perversa.

Ma dirò di più: si vuol proibita l'emigrazione a coloro, che, per qualsiasi reato, devono scontare una pena restrittiva della libertà personale: e trovo nell'articolo 11 del Codice penale che tra le pene restrittive della libertà personale c'è anche il confino. Sicchè si viene a questa strana conseguenza che un milanese condannato a tre mesi di confino a Genova, non avrebbe ot-

temperato al divieto della legge se, invece di fermarsi a Genova, andrà ivi ad imbarcarsi per la linea del Plata.

E un'altra osservazione devo fare. Il divieto di emigrazione si vorrebbe stabilito per qualunque durata di pena restrittiva; e già l'onorevole Luzzatto Riccardo ha espresso il giusto concetto che non è soltanto dalla indefettibile materiale espiazione delle pene carcerarie che noi dobbiamo aspettarci il presidio della sicurezza sociale. Ed io aggiungerò che il concetto del capoverso *d*) dell'articolo, di volere, in via assoluta e incondizionata, assicurare l'espiazione materiale della pena, non risponde al modo con cui oggi si intende la penalità. Voli pindarici di filosofi trascendentali possono aver fatto dire che la pena è la medicina dell'anima; ma i dati sperimentali forniti dalle discipline carcerarie resistono e si oppongono a questa astrusa proposizione.

Noi, in Italia, non siamo ancora arrivati con la legislazione dove da tempo sono giunti altri paesi, perchè non infrequentemente l'Italia, chiamata la patria del diritto, è da altri paesi, nel campo legislativo, preceduta sulla via del progresso.

In altri paesi fu già introdotto, come istituto più efficace e più serio della nostra riprensione giudiziale, che non si applica mai, il sistema della condanna condizionale; e l'istituto della condanna condizionale, che già funziona nel Belgio e in Francia con sodisfacenti risultati, si sta studiando anche per il nostro Paese.

Ora è proprio in questa condizione delle idee sulla penalità che noi dobbiamo scrivere nella legge dell'emigrazione un articolo che sarebbe la condanna anticipata di un sistema, il quale dovrebbe invece essere applicato anche nel nostro Paese.

Ma non voglio lasciare la discussione di questo capoverso *d*) dell'articolo primo senza un'ulteriore osservazione.

Questo articolo nella parte, come ho detto, suscettibile di ragionevole applicazione, non c'era bisogno di scriverlo: coloro che debbono scontare una pena restrittiva della libertà personale o io m'inganno, o sono persone contro le quali esiste già condanna definitiva a pena restrittiva della libertà personale; quindi, senza bisogno di dire nella legge sull'emigrazione che queste persone non possono emigrare, non c'è che dare ese-

cuzione al mandato esecutivo della sentenza di condanna.

Ma la disposizione che combatto non ammette ad emigrare nemmeno coloro, contro i quali sia in corso un giudizio penale per delitto.

Che cosa significherà, praticamente nel criterio di coloro che cureranno la osservanza di questo divieto di emigrazione, la formula « giudizio penale in corso? » Ma se si tratta di un giudizio penale serio, di un giudizio penale per titolo grave di reato, per cui ci possa essere mandato di cattura, non occorre dirlo nella legge sull'emigrazione, basta eseguire il mandato di cattura rilasciato durante la istruttoria del processo. In tutti gli altri casi il divieto di emigrare a coloro, contro i quali sia in corso un giudizio penale, mette gli emigranti in balia dell'arbitrio, e per ciò potrà bastare una denuncia qualunque dell'autorità di pubblica sicurezza in base allo infausto articolo 247 del Codice penale, o anche una querela o citazione diretta presentata da un privato per reato di azione privata, perchè il capoverso *d*, come è proposto nel disegno di legge, non distingue nemmeno se il giudizio per delitto in corso sia per delitti di azione esercitabile d'ufficio o solo a querela di parte.

Per tutte queste considerazioni noi proponiamo la soppressione anche del capoverso *d* dell'articolo primo.

Rispetto al capoverso *c* dello stesso articolo, abbiamo proposto un emendamento il quale semplifica le disposizioni del progetto e vi apporta una modificazione di forma ed una di sostanza.

La modificazione di forma concerne il modo con cui, nei casi obbligatori di denuncia della parte al comandante del distretto militare, l'emigrante potrà procurarsi la prova prestabilita di avere dato avviso per evitare difficoltà al momento della partenza con l'ispettore dell'emigrazione o con altre autorità del porto d'imbarco.

La modificazione di sostanza è informata al concetto che le eventualità del servizio militare non si debbano calcolare e far valere oltre le necessità presenti e le prossime probabilità. Quando un appartenente all'esercito non si trova in attività di servizio, ma è per lui una semplice e ipotetica eventua-

lità il richiamo sotto le armi, noi riteniamo una eccessiva limitazione del diritto di emigrazione tutto quel complesso di restrizioni che si leggono nella parte dell'articolo di cui domandiamo la soppressione.

Aveva promesso alla Camera semplicità e brevità; credo di aver mantenuto la promessa e non mi resta che esprimere la fiducia che la Camera prenderà in benevola considerazione le nostre modeste osservazioni e accettare gli emendamenti da noi proposti. (*Approvazioni e congratulazioni all'estrema sinistra*).

**Presidente.** La Commissione accetta questi emendamenti? La prego di esprimere il suo parere.

**Luzzatti, relatore.** La Commissione, quando ieri diceva che avrebbe accolti tutti gli emendamenti che non fossero in contrasto e non contraddicessero ai principii della legge augurando che in tal guisa se ne agevolasse la discussione e l'approvazione, era, com'è onorevole Majno non ne ha mai dubitato in pienissima buona fede.

Noi abbiamo udita la discussione d'oggi che è importante e che, se per alcuni punti non ci persuade e ci convince anzi di dover mantenere le nostre disposizioni, per altri punti ci può anche convincere della opportunità di semplificare, lasciando illeso il principio generale della legge ed i regolamenti attuali.

Questi sono quello che sono e non possiamo rimetterli in discussione in quest'esame della legge sulla emigrazione, che ha uno scopo economico e sociale e che non vuole davvero intralciare, in alcuna guisa, via agli emigranti.

Quindi, se il Governo non si oppone, desidererei a nome della Commissione che sospendesse la votazione di quest'articolo primo, del quale la Giunta domani presenterebbe un nuovo testo alla Camera tenendo conto della discussione odierna. (*Benissimo Bravo! — Approvazioni*).

**Presidente.** Il Governo consente?

**Visconti-Venosta, ministro degli affari esteri.** Il Governo non si oppone al desiderio della Giunta; però esso prende atto della sua dichiarazione che la Giunta stessa riferirà nella tornata di domani.

**Luzzatti, relatore.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Ne ha facoltà.

**Luzzatti, relatore.** Il ministro può essere certo che questa legge preme a lui quanto alla Commissione, la quale, quindi, riferirà domani.

**Presidente.** La Commissione adunque propone che tutti gli emendamenti all'articolo 1 le siano inviati per esaminarli e riferire domani e quindi propone che la discussione dell'articolo 1 sia sospesa.

Se non vi sono osservazioni in contrario, così rimane stabilito.

(È così stabilito).

#### Art. 2.

Coloro che arruolino, conducano o mandino all'estero minori degli anni 15, a scopo di lavoro, senza che siano stati sottoposti alla visita medica o forniti di libretto del sindaco, di cui all'articolo 3 del Regolamento sul lavoro dei fanciulli 17 settembre 1886, saranno puniti con la pena pecuniaria comminata dall'articolo 4 della legge 11 febbraio 1886, n. 3657.

Su questo articolo ha facoltà di parlare l'onorevole Morpurgo.

**Morpurgo.** Come annunziai ieri, debbo proporre una correzione di stampa all'articolo 2.

La disposizione di questo articolo è in relazione con l'articolo 3 del regolamento per l'esecuzione della legge sul lavoro dei fanciulli. Ora questo regolamento stabilisce che i ragazzi, i quali debbano prestare l'opera loro in un'industria, abbiano ad essere forniti del certificato medico e del libretto del sindaco; per conseguenza anche in questo articolo 2 bisogna dire: « Coloro che arruolino, conducano o mandino all'estero minori degli anni 15, a scopo di lavoro, senza che siano stati sottoposti alla visita medica e forniti del libretto del sindaco ecc. », invece di lasciare l'alternativa, perchè è necessario che abbiano il certificato medico e il libretto del sindaco.

**Presidente.** La Commissione accetta questo emendamento di forma?

**Luzzatti, relatore.** Si tratta soltanto di un errore di stampa, perchè la Commissione non ha inteso di modificare in nessuna guisa il regolamento opportunamente ricordato dall'onorevole Morpurgo, ma di riprodurne qui il testo. Quindi accetta che all'ò sia sostituito l'è.

**Presidente.** Allora con questa semplice modificazione di forma pongo a partito l'articolo 2, di cui ho dato lettura.

(È approvato).

#### Art. 3.

Chi arruoli o riceva in consegna, nel Regno, uno o più minori degli anni 15 per impiegarli all'estero, sia in professioni girovaghe, sia in industrie che verranno indicate dal Regolamento come dannose alla salute, o come pericolose, sarà punito con la reclusione fino a sei mesi e con multa da 100 a 500 lire.

Con la stessa pena sarà punito chiunque conduca o mandi all'estero, o consegna a terze persone perchè conducano all'estero, minori degli anni 15, con lo scopo d'impiegarli come è detto qui sopra. In tal caso il tutore decadrà dalla tutela e il genitore potrà esser privato della patria potestà.

Le medesime prescrizioni sono applicabili a chi induce una donna minorenni a emigrare, per trarla alla prostituzione.

(È approvato).

#### Art. 4.

Chi abbandoni in paese straniero minori degli anni 17, avuti in consegna nel Regno per dare ad essi lavoro, sarà punito con la reclusione fino ad un anno e con multa da 300 a 1000 lire, senza pregiudizio delle maggiori pene in caso di maltrattamenti o di sevizie.

Se il minore non abbia compiuto 14 anni, la pena sarà aumentata della metà.

L'imputato, cittadino o straniero, sarà giudicato a richiesta del ministro della giustizia o a querela di parte; e se già fu, per lo stesso reato, giudicato all'estero, si applicheranno le disposizioni degli articoli 7 e 8 del Codice penale.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Cerri.

**Cerri.** Io crederei che sarebbe opportuno di fare di questo addirittura un reato di azione pubblica da perseguirsi dal procuratore del Re.

**Fortis.** Ma dove? In paese straniero?

**Cerri.** Perchè qui si parla di reati com-

messi all'estero da perseguirsi a richiesta del ministro o a querela di parte.

**Luzzatti, relatore.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Ne ha facoltà.

**Luzzatti, relatore.** Mi pare che il pensiero dell'onorevole Cerri c'è già nell'articolo, perchè dice: « L'imputato cittadino o straniero sarà giudicato a richiesta del ministro della giustizia o a querela di parte. » Dunque se c'è chi si dolga di questi strazi, ai quali sono soggetti all'estero i nostri fanciulli, strazi che costituiscono proprio tutta una storia di vergogne (tutti sanno quello che avviene in talune vetrerie in Francia e in certe industrie della calce e altre ancora in Germania) se ci sono i genitori, i parenti, gli amici della umanità, i Comitati che si costituiscono appunto per difendere i fanciulli tormentati, questi si quereleranno. E se non basta, l'articolo dice che l'imputato sarà giudicato a richiesta del ministro della giustizia. Dunque è provveduto.

**Presidente.** Non essendovi osservazioni, pongo a partito l'articolo 4. Chi lo approva si alzi.

(È approvato).

#### Art. 5.

« L'autorità competente rilascerà il passaporto agli emigranti dentro 24 ore dal ricevimento della domanda, corredata dei documenti prescritti dalle disposizioni vigenti sulla concessione dei passaporti per l'estero.

Il passaporto rilasciato agli emigranti che si recano all'estero a scopo di lavoro e alle loro famiglie, e tutti gli atti necessari per ottenere il passaporto medesimo, sono esenti dalla tassa di bollo e da ogni altra tassa. »

A questo articolo è stato proposto dagli onorevoli Ciccotti, Majno, Costa, Albertelli e Agnini il seguente emendamento modificativo:

« Non è obbligatorio il passaporto per l'imbarco dell'emigrante.

« Il passaporto, se richiesto dagli emigranti che si recano all'estero a scopo di lavoro e dalle loro famiglie e tutti gli atti necessari per ottenere il passaporto medesimo sono esenti dalla tassa di bollo e da ogni altra tassa. »

La Commissione lo accetta?

**Luzzatti, relatore.** Non lo accetta.

**Presidente.** E il Ministero lo accetta?

**Visconti-Venosta, ministro degli affari esteri.** Non lo accetto.

**Pantano, relatore.** Domando di parlare.

**Presidente.** Parli.

**Pantano, relatore.** Noi non accettiamo questo emendamento, per una quantità di ragioni che ci dispensiamo di dire. Ma soprattutto il concetto di abolire il passaporto, che non è obbligatorio (è bene anche di affermarlo ora perchè si dovrà ritornare a parlare di esso) non possiamo scriverlo nella legge, perchè il passaporto è fatto per garanzia dell'emigrante, non contro l'emigrazione.

Sventuratamente, in Italia, l'ingerenza soverchia della pubblica sicurezza, ha circondato di tanta diffidenza tutti gli atti di questo genere, che immediatamente, in qualunque disposizione, si vede più un attacco contro la libertà, che una difesa. Per esempio, la Svizzera, in questi momenti, ha denunciato che da oggi in poi non permetterà che si stabiliscano italiani nel suo territorio, se non muniti del suo passaporto. Così in America, noi abbiamo il rapporto del Rossi, qui splendidamente illustrato dall'onorevole Colajanni, il quale dice che una delle ragioni per cui l'emigrazione italiana riceve grandi ostacoli nell'America del Nord, è perchè colà si crede che essa nasconda una infiltrazione di elementi pericolosi e delittuosi, e quindi l'esibizione del passaporto è uno dei mezzi per fare emigrare nell'America del Nord.

Per queste ragioni dunque noi non possiamo rinunciare al nostro articolo. Ma poi chè ci siamo interessati a far sì che il passaporto sia rilasciato il più presto possibile all'emigrante dall'autorità locale, per sottrarlo ai possibili abusi delle autorità locali e alle camorre locali che speculano sul povero emigrante, per affrettare il passaporto di cui ha bisogno per trovarsi al porto a dato giorno e alla data ora, così la Commissione sarebbe stata già d'accordo nel modificare l'articolo in maniera che sia meglio detto e specificato l'obbligo delle autorità locali a trasmettere la domanda del passaporto immediatamente nelle 24 ore, e l'obbligo dell'autorità che deve rilasciare il passaporto quando è arrivato il nulla osta dell'autorità locale, entro 24 ore. Quindi proponiamo questa dizione, d'accordo col Governo



anzi è il Governo che l'ha proposta in seno della Commissione:

« Le autorità competenti dovranno trasmettere le domande per il passaporto e rilasciarlo entro 24 ore dal ricevimento della domanda o del nulla osta, corredato dei documenti prescritti dalle vigenti leggi sui passaporti per l'estero. »

Questa formula mette chiaramente nell'obbligo il sindaco di trasmettere al sottoprefetto la domanda entro 24 ore e il sottoprefetto di rilasciare il passaporto entro 24 ore dacchè ha ricevuto la domanda del sindaco.

**Presidente.** Trasmetta la formula, onorevole relatore.

**Sonnino Sidney.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Ne ha facoltà.

**Sonnino Sidney.** Io non voglio allungare la discussione, ma vorrei raccomandare al Governo ed alla Commissione di pensare alla ristrettezza di questo tempo di 24 ore, quando si tratta di domande di centinaia di emigranti, e quando si tratta di verificare se corrispondono a tutti quegli obblighi di leva, di penalità od altro, che è necessario...

**Pantano, relatore.** Corredata dei documenti.

**Sonnino Sidney.** Allora non ho niente da dire.

**Presidente.** Gli onorevoli Ciccotti e Majno insistono nel loro emendamento?

**Majno.** Insistiamo.

**Presidente.** Allora prima di tutto metterò a partito l'emendamento proposto che è concepito in questi termini:

« Non è obbligatorio il passaporto per l'imbarco dell'emigrante.

« Il passaporto, se richiesto dagli emigranti che si recano all'estero a scopo di lavoro e dalle loro famiglie e tutti gli atti necessari per ottenere il passaporto medesimo sono esenti dalla tassa di bollo e da ogni altra tassa. »

Coloro che approvano quest'emendamento, che non è accettato però nè dal Governo nè dalla Commissione, vogliono alzarsi.

(La Camera non approva l'emendamento).

Metto ora a partito l'articolo 5 in questi termini proposti dal Governo d'accordo con la Commissione:

« Le autorità competenti dovranno trasmettere la domanda per il passaporto e rilasciarlo entro 24 ore dal ricevimento della

domanda e del *nulla osta*, corredato dei documenti prescritti dalle disposizioni vigenti sulla concessione dei passaporti per l'estero.

« I passaporti rilasciati agli emigranti che si recano all'estero a scopo di lavoro e alle loro famiglie e tutti gli atti necessari per ottenere il passaporto medesimo sono esenti dalla tassa di bollo e da ogni altra tassa. »

Coloro che intendono approvare l'articolo 5 così emendato, vogliono alzarsi.

(È approvato).

## CAPO II.

### Dell'emigrazione a paesi transoceanici.

#### Art. 6.

« Emigrante, per gli effetti del presente capo, è il cittadino che si rechi in paese posto al di là dal Canale di Suez, escluse le colonie e i protettorati italiani, o in paese posto al di là dallo Stretto di Gibilterra, escluse le coste d'Europa, viaggiando in terza classe, o in classe che il Commissariato dell'emigrazione dichiara equivalente alla terza attuale.

L'emigrante di nazionalità non italiana, che prenda imbarco in un porto del Regno, è pareggiato al nazionale, anche per gli effetti degli articoli 18, 22 e 23, ma non potrà fruire dell'opera degli uffici di protezione all'estero, indicati nell'articolo 10.

Il passaporto non è obbligatorio per coloro che non sono cittadini italiani.

I passeggeri di terza classe, o di classe equiparata alla terza, che partano spontaneamente e a proprie spese, sia soli che in comitiva, su piroscafi nazionali o stranieri, e viaggino oltre il Canale di Suez, non saranno considerati come emigranti, se non superino il numero di 50. Quando siano più di 50, per considerarli non emigranti occorrerà uno speciale permesso del Commissariato.

Questa disposizione potrà esser sospesa con Decreto Reale.

È data facoltà al Ministro degli affari esteri di provvedere con speciali disposizioni alla tutela della emigrazione che si effettuasse per mezzo di bastimenti a vela. »

A questo articolo l'onorevole Brunnicardi propone un emendamento alla prima parte, così concepito:

« Emigrante per gli effetti della legge presente è colui che abbandona, sia pure temporaneamente, la patria, trasportando all'estero

famiglia, averi, per ivi dedicarvi la sua attività e che viaggi con nolo pagato da Governi esteri o da Imprese private, e colui che pure si reca temporaneamente all'estero vincolato da speciali contratti con Governi esteri o Imprese private per determinati lavori in determinati luoghi e a retribuzione determinata. »

Poi vi sono i seguenti altri emendamenti all'articolo 6:

« Emigrante, per gli effetti del presente capo, è il cittadino che si rechi in paese posto di là dal Canale di Suez, escluse le colonie e i protettorati italiani o in paese posto al di là dello stretto di Gibilterra, escluse le coste d'Europa, in cerca di lavoro.

Questa qualità risulterà dalle dichiarazioni degli emigranti o da contratto di arruolamento ».

*Dello stesso è soppresso il capoverso:*

Un passaporto non è obbligatorio per coloro che non sono cittadini italiani.

*Ed è soppresso l'altro capoverso:*

Questa disposizione potrà essere sospesa con decreto reale.

Bissolati, Ciccotti, Majno, Costa, Albertelli, Agnini.

Dopo le parole « al di là del canale di Suez » aggiungere le seguenti: « oppure in paesi del Nord dell'Africa. »

Valli Eugenio.

Proponiamo che dopo la parola: « Suez » del 3° comma dell'articolo 6 siano aggiunte le parole: « o al di là dello stretto di Gibilterra ».

Vienna, Brunicardi.

L'onorevole relatore ha facoltà di parlare per esprimere il suo pensiero intorno a questi emendamenti.

**Pantano, relatore.** La Commissione vuole prima sentire il pensiero degli onorevoli proponenti.

**Valli Eugenio.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Ne ha facoltà.

**Valli Eugenio.** In seguito alle spiegazioni fornitemi privatamente con molta cortesia dall'onorevole ministro degli affari esteri, io ritiro il mio emendamento.

**Brunicardi.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Ne ha facoltà.

**Brunicardi.** Io propongo che alla definizione troppo empirica del disegno di legge

venga sostituita una definizione giuridica dell'emigrante. Come ebbi ad osservare ieri, secondo la legge, l'emigrante è colui che dirigendosi verso lo stretto di Gibilterra viaggia in terza classe e che, passando l'istmo di Suez, sia accompagnato da 49 compagni.

Se, passando il canale di Suez, un viaggiatore ha la disgrazia di trovarsi in compagnia di altre 49 persone, che viaggiano in terza classe, anche contro sua volontà, è considerato come emigrante.

Ora a me sembra, che questa sia una definizione non troppo logica, non troppo ragionevole. Emigrante non può essere che chi dichiara di esserlo, che chi, e questo riguarda l'emigrazione favorita, parte con nolo pagato da Governi o Compagnie estere, e chi ha contratti con Governi esteri o con Campagnie private e va ad esplicare la sua attività in luoghi determinati. Se restasse la definizione del disegno di legge io credo che si andrebbe incontro a moltissimi inconvenienti.

Come si può obbligare un viaggiatore qualunque a prendere la prima, o la seconda classe?

Se Tizio vuole andare in America in terza classe chi glielo impedisce? (*Interruzioni*).

Sarà emigrante chi attraversa lo stretto di Gibilterra viaggiando in terza classe? vero, oppure prendo equivoco? (*Interruzioni segni di diniego dal banco della Commissione*).

Allora se sono in errore, prego la Commissione di darmi degli schiarimenti.

Mi ha colpito il fatto che per emigrante secondo la definizione del disegno di legge s'intenda il viaggiatore, che stia in terza classe. Se ciò fosse sarebbe semplicemene enorme; e per dimostrare questa enormità basterebbe ricordare un aneddoto, del resto noto a tutti. (*Segni d'attenzione*).

C'era il duca di Sermoneta, padre del nostro collega, che aveva l'abitudine di viaggiare in terza classe. Un giorno un compagno gli fece notare: come, duca, voi in terza classe? Sì, rispose il duca, viaggio in terza classe, perchè non c'è la quarta! Ma se il duca di Sermoneta fosse vivo e volesse prendersi il divertimento di andare in terza classe in America, passerebbe, secondo la definizione della legge, come emigrante e sarebbe ad dato alla pubblica sicurezza!

**Fusinato, sotto-segretario di Stato per gli affari esteri.** Che disgrazia sarebbe? (*Interruzioni*)

**Brunicardi.** Ma è vero, o non è vero? Se sono in errore tanto meglio! Ditemelo! (*Interruzioni*).

**Presidente.** Facciano silenzio!

**Brunicardi.** Io dico: in America ci si può andare senza essere emigrante, e non tutti possono pagare il prezzo della prima, o della seconda classe. Molte persone sono andate in America per interessi meschini, per raccogliere delle piccole eredità, e queste persone non avevano da pagare il prezzo nè della prima, nè della seconda classe. Lo stesso può accadere oggi. Debbono costoro essere considerati come emigranti, e, per questo fatto, essere affidati alla polizia?

*Voci dal banco della Commissione.* Che male c'è?

**Mel.** Che male c'è?

**Brunicardi.** Come, che male c'è, onorevole Mel? Un libero cittadino, che va in America per trattare affari, o per divertimento, e che vuol viaggiare in terza classe, deve essere affidato alla polizia?

*Voci.* Ma che polizia?

**Brunicardi.** Sì, perchè passa come emigrante ed è sottoposto alle prescrizioni della vostra legge! (*Interruzioni — Conversazioni*).

Ma è vero, o non è vero?

**Presidente.** Onorevole Brunicardi, continui nel suo discorso!

**Brunicardi.** Dunque, se non mi sono sbagliato, se la definizione dell'emigrante, data dal disegno di legge, è proprio quella che ho capito io, e che mi ha indotto a presentare l'emendamento, io spero francamente che la Commissione vorrà ritornare su questa definizione e vorrà trovare una formula più ragionevole e più giuridica di questa.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Vienna.

**Vienna.** Ho chiesto di parlare per spiegare la mia aggiunta al comma 3° dell'articolo 6. L'aggiunta è semplice e chiarissima, e credo che la Commissione vorrà accettarla, perchè se rimanesse la definizione dell'emigrante, così come è scritta nella prima parte di questo articolo, essa si troverebbe in conflitto col comma 3° dell'articolo stesso. Infatti, si definisce emigrante il cittadino, che si rechi in paesi al di là dello stretto di Gibilterra. Al comma 3° sparisce una parte di questo articolo, perchè si dice: « i passeggeri di terza classe o di classe equiparata alla terza che partono spontaneamente a proprie spese, sia soli che in comitiva, su piroscafi nazionali o

stranieri, e viaggiano oltre il canale di Suez » manca quindi « al di là dello stretto di Gibilterra ». Spero che la Commissione vorrà accettare il mio emendamento, ed avrò il piacere di ringraziarla.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

**Pantano, relatore.** Anzitutto un'osservazione preliminare. Tanto l'emendamento dell'onorevole Brunicardi, quanto l'emendamento dell'onorevole Bissolati e compagni (perchè riguarda anche esso la questione dell'emigrante) riguardano la definizione dell'emigrante, e questa dirò che è la cosa più difficile di questo mondo, che è addirittura impossibile, perchè è assai multiforme.

Per quanto molti abbiano studiato di riuscirevi, sono rimasti sempre all'oscuro. A che scopo dunque si fa la definizione dell'emigrante? Agli scopi che la legge si propone, non per fare una definizione assoluta. Ora, se si dovesse accettare la formula dell'onorevole Brunicardi o dell'onorevole Bissolati, si andrebbe incontro ad una quantità straordinaria di inconvenienti, che non farebbero più funzionare la nostra legge.

Per la legge attuale, l'emigrante è quello che si reca nei paesi posti al di là del canale di Suez, escluse le colonie ed i protettorati italiani, od in paese posto al di là dello stretto di Gibilterra, escluse le coste di Europa, viaggiando in terza classe, o in classe che il Commissariato dell'emigrazione dichiara equivalente alla terza attuale. Perchè la gran massa del proletariato viaggia in terza classe, abbiamo aggiunto poi « o equivalente alla terza classe », per pararci contro i colpi insidiosi delle Compagnie che fanno quattro classi, e poi su quelli di terza o di seconda che equivale alla terza essi sfuggirebbero alla tassa, ed alla tutela dell'emigrante per parte dello Stato.

Premesso ciò, noi domandiamo: succede il caso che qualcuno, il duca di Sermoneta, come fu citato, viaggi in terza classe? Ma sarà un buon esempio che egli darà di sobrietà della ricchezza; ed in quel caso egli avrà una grande utilità, egli non correrà il pericolo di avvelenamento come sull'*Agor-dat*, avrà un medico che lo tutela, avrà dei cibi sani durante il viaggio, e non correrà il rischio di morire per mancanza di acqua o di aria.

Ma poi credete che il cittadino possa par-

tire esclusivamente sui vapori che trasportano gli emigranti? Ma vi sono centinaia di vapori che fanno la rotta per le Americhe, dove possono prendere il posto di terza, senza essere subordinati alla legge, la quale esclusivamente riguarda quei vapori che sono adibiti al trasporto degli emigranti, che hanno la patente e sono soggetti a queste condizioni speciali.

Quindi nessun pericolo: anzi aggiungiamo quelle disposizioni per le quali si propone il beneficio di non considerare come emigranti i gruppi fino a 50 persone per sottrarli a tutte queste formalità anche quando viaggiano in terza classe; ma quando? Non nei viaggi transoceanici, vale a dire per quelli al di là dello stretto di Gibilterra che si suppone che sia vera e propria emigrazione e nella quale sieno dieci o diecimila hanno diritto alla tutela del Governo, perchè siano sottratti assolutamente agli sfruttamenti ormai costituiti, ma per il resto dell'emigrazione, che riguarda una quantità di zone attraverso al canale di Suez per il Transvaal, per il Capo, dove non vi sono quelle vere correnti d'emigrazione che costituiscono quella quantità di fatti che hanno richiamato l'attenzione ed i provvedimenti del legislatore.

Per queste località vi sono vapori speciali di bandiera estera, soprattutto che fanno scalo nei nostri porti, e noi non abbiamo voluto vincolarli con soverchie disposizioni, ma abbiamo voluto temperare nella nostra legge tanto la tutela dell'emigrante quanto la tutela al commercio ed alla libera esplicazione dell'attività dei cittadini.

Per queste ragioni noi non possiamo accettare nè la modificazione dell'onorevole Brunicardi nè quella dell'onorevole Bissolati e nemmeno l'altra, anche dell'onorevole Bissolati, che si riferisce al trasporto dei cittadini italiani, perchè non è necessario dirlo, il passaporto non è obbligatorio per gli stranieri. Lo straniero che arriva nei nostri porti ha diritto d'imbarcarsi senza bisogno di passaporto, e noi abbiamo creduto di agevolare la condizione degli emigranti stranieri ed abbiamo anche concesso loro la stessa tutela che ai nostri emigranti, per far sì che le correnti emigratorie anzichè dall'Italia convergano verso l'estero, dall'estero convergano verso i porti italiani, passando attraverso ai nostri commerci e ravvivando la nostra energia marinara. (*Benissimo!*) Così insistiamo sul-

l'articolo come è stato concepito nella speranza di essere riusciti a convincere tutti gli egregi proponenti degli emendamenti, che non è il caso di insistere nelle loro idee.

**Presidente.** La Commissione accetta l'emendamento dell'onorevole Vienna?

**Pantano, relatore.** No, e ne abbiamo dette le ragioni.

**Presidente.** Insiste l'onorevole Brunicardi nel suo emendamento?

**Brunicardi.** Insisto.

**Presidente.** Allora pongo ai voti l'emendamento dell'onorevole Brunicardi, non accettato nè dal Governo, nè dalla Commissione. Chi lo approva sorga.

(*Non è approvato.*)

Pongo ai voti l'emendamento degli onorevoli Majno, Bissolati, Costa, Albertelli e Agnini, che il Governo e la Commissione hanno dichiarato di non accettare. Chi lo approva sorga.

(*Non è approvato.*)

**Presidente.** L'onorevole Vienna insiste nel suo emendamento?

**Vienna.** Insisto.

**Presidente.** Pongo ai voti l'emendamento dell'onorevole Vienna consistente nell'aggiungere al comma 3° dell'articolo 6, dopo le parole « oltre il canale di Suez » le parole « al di là dello stretto di Gibilterra. »

(*Non è approvato.*)

**Visconti-Venosta, ministro degli affari esteri.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Parli.

**Visconti-Venosta, ministro degli affari esteri.** Propongo, se la Commissione vi consente, che si aggiungano dopo le parole: « non saranno considerati come emigranti se non superino il numero di cinquanta » le parole: « di nazionalità italiana. »

**Presidente.** La Commissione accetta questa modificazione?

**Luzzatti, relatore.** Sì, perchè ciò agevola sempre più la concorrenza delle Compagnie estere.

**Luporini.** Domando di parlare.

**Presidente.** Ne ha facoltà.

**Luporini.** Mi pare che per questa definizione dell'emigrante, così difficile a farsi come diceva l'onorevole Pantano e come riconosco, ci si potrebbe intendere, aggiun-

gendo qualche cosa che la determinasse meglio. Io, per esempio, proporrei che si dicesse: « emigrante per gli effetti del presente capo è il cittadino che a scopo di lavoro si reca in paesi, ecc. »

In tal guisa si avrebbe quella migliore definizione che è da tutti desiderata.

Se la Commissione accetta la mia proposta, le ne sarò grato, altrimenti faccia come vuole. (*ilarità*).

**Pantano, relatore.** La Commissione non l'accetta per una semplice ragione: mentre da tutti i lati si cerca di non inceppare con questa legge l'emigrazione, con questa aggiunta si stabilirebbe una specie di inquisizione, e si sentirebbe l'obbligo di presentar carte, documenti e testimonianze per provare lo scopo del viaggio.

**Presidente.** Pongo allora a partito l'articolo 6, emendato nel senso proposto dall'onorevole ministro, con l'aggiunta cioè delle parole « di nazionalità italiana » dopo le parole « se non superino il numero di 50. »

(*È approvato*).

*Del Commissariato e degli uffici dipendenti.*

« Art. 7. Verrà istituito, sotto la dipendenza del ministro degli affari esteri, un Commissariato nel quale sarà concentrato tutto ciò che si riferisce ai servizi dell'emigrazione. »

« Il Commissariato dell'emigrazione sarà composto: di un commissario generale nominato tra gli impiegati superiori dello Stato su proposta del ministro degli affari esteri, udito il Consiglio dei ministri; di tre commissari nominati secondo le norme che saranno determinate dal Regolamento; e degli ufficiali d'ordine richiesti dal servizio. »

« Gli stipendi e le indennità dei componenti il Commissariato verranno fissati per Decreto Reale. Qualora essi siano scelti nelle amministrazioni dello Stato, conservano il grado e i diritti di carriera che loro appartengono nell'amministrazione da cui provengono, e nella quale possono sempre ritornare col grado, l'anzianità ed il posto che avrebbero conseguito se vi fossero sempre rimasti. »

« Verrà pure istituito un Consiglio dell'emigrazione, composto: del commissario generale come delegato del Ministero degli affari esteri; di cinque delegati dei Ministeri dell'interno, del tesoro, della marina, della

istruzione pubblica e dell'agricoltura; di tre membri nominati per Decreto Reale, su proposta del ministro degli affari esteri, tra i cultori delle discipline geografiche, statistiche ed economiche e di due membri scelti, nei modi che saranno indicati nel regolamento, fra cittadini italiani residenti in Roma, l'uno dalla Lega Nazionale delle Società cooperative italiane, e l'altro dalle principali Società di mutuo soccorso delle più importanti città marittime del Regno. Il Consiglio sarà udito nelle questioni più importanti relative all'emigrazione, e nella trattazione degli affari di competenza di più Ministeri. »

A questo articolo 7 vennero presentati vari emendamenti. Il primo è quello degli onorevoli Majno, Bissolati, Ciccotti, Costa, Albertelli ed Agnini, i quali si propongono di sostituire al secondo comma dell'articolo stesso il seguente:

« Il Commissariato dell'emigrazione sarà composto: di un commissario generale nominato su proposta del ministro degli affari esteri, udito il Consiglio dei ministri; di tre commissari nominati rispettivamente dalla Federazione delle Camere del Lavoro, dalla Federazione delle Società di Mutuo Soccorso e dalla Lega Nazionale delle Cooperative; e degli ufficiali d'ordine richiesti dal servizio. »

Il secondo emendamento degli onorevoli Garavetti e Mazza, i quali vorrebbero che dopo le parole: *determinati per regolamento*, si aggiungessero le seguenti: *e dei quali due scelti a concorso per titoli fra i cultori delle discipline geografiche, statistiche ed economiche.*

Il terzo emendamento è degli onorevoli Bissolati, Ciccotti, Majno, Costa, Albertelli ed Agnini, i quali vorrebbero al quarto comma dell'articolo 7 sostituire il seguente:

« Verrà pure istituito un Consiglio dell'emigrazione composto: del commissario generale come delegato del Ministero degli affari esteri; di cinque delegati dei Ministeri dell'interno, del tesoro, della marina, dell'istruzione pubblica, dell'agricoltura; di due membri nominati per Decreto Reale su proposta del Ministero degli affari esteri, tra i cultori delle discipline geografiche statistiche ed economiche, e di tre membri scelti, nei modi che saranno indicati dal Regolamento, fra cittadini italiani, che dovranno risiedere in Roma, l'uno dalla Lega Nazionale delle Società cooperative italiane, l'altro dalle Società di mutuo soccorso della Provincia che

ha dato maggior numero di emigranti nell'ultimo decennio, e il terzo dalla Federazione delle Camere del lavoro.

Il Consiglio sarà udito nelle questioni più importanti relative alla emigrazione, e nella trattazione degli affari di competenza di più Ministeri. »

Il quarto emendamento è dell'onorevole Valli Eugenio. Egli vorrebbe che al quarto comma dell'articolo 7 venissero tolte le parole: *residenti in Roma*. E poi, vorrebbe che al termine dell'articolo venissero aggiunte le parole: *ed in via ordinaria ogni due mesi*.

Finalmente, il quinto emendamento è degli onorevoli Garavetti e Mazza. Essi propongono che alle parole: *Società di mutuo soccorso*, vengano sostituite queste altre: *Società operaie o Camere di lavoro*.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Majno. Parli.

**Majno.** Onorevoli colleghi, l'articolo 7 del disegno di legge istituisce un Commissariato dell'emigrazione, designa le persone che dovranno farne parte, e stabilisce quali saranno i diritti che ad esse, come membri del Commissariato, spetteranno,

L'ultima parte dell'articolo stabilisce un Consiglio di emigrazione, del quale, per l'ultimo testo del disegno di legge, sono chiamati a far parte rappresentanti nominati dalla Lega Nazionale delle Società cooperative e dalle principali Società di mutuo soccorso delle più importanti città marittime del Regno.

Noi abbiamo proposto emendamenti tanto per la composizione del Commissariato di emigrazione, quanto per la composizione del Consiglio di emigrazione.

Gli emendamenti che abbiamo proposti, sono rivolti ad estendere un concetto che già si trova accennato nell'ultima parte della disposizione, quello cioè di chiamare alla nomina dei commissari di emigrazione la Lega delle Società cooperative e delle Società di mutuo soccorso. Noi questo concetto lo vogliamo esteso oltre i limiti nei quali il disegno di legge ha creduto di contenerlo.

Per ciò che riguarda le Società di mutuo soccorso, non ci sembra un criterio molto esatto ed accettabile quello di limitarsi alle principali Società di mutuo soccorso delle più importanti città marittime del Regno. Noi vorremmo che le Società di mutuo soccorso fossero chiamate, indipendentemente

dalla loro importanza; ed alle Società di mutuo soccorso delle principali città marittime del Regno, vorremmo invece sostituite le Società di mutuo soccorso delle Provincie che han dato il maggior numero di emigranti nell'ultimo decennio: perchè ci sembra che quelli i quali vengono dalle principali città marittime del Regno, non possano avere, in tema di emigrazione, quella competenza e quelle cognizioni locali che possono invece avere cittadini nominati dalle Società di mutuo soccorso in quelle Provincie dove il fenomeno dell'emigrazione maggiormente ha la sua radice ed ha avuto precedentemente la sua maggiore manifestazione.

Oltre estendere il concetto, in parte accennato ed in parte attuato nell'ultima parte dell'articolo 7 per ciò che riguarda la designazione da farsi dalle Società di mutuo soccorso del Regno, noi abbiamo esteso il concetto nella composizione del Commissariato di emigrazione e del Consiglio di emigrazione, facendo entrare anche nel primo una rappresentanza della classe che maggiormente si tratta di tutelare con questa legge sull'emigrazione e nel Consiglio di emigrazione una rappresentanza più larga di quello che non ammetta il disegno di legge.

Noi crediamo con questo di essere conseguenti ad una osservazione che troviamo nella relazione degli onorevoli proponenti la legge, allorchè, toccando dei preparativi di questo disegno, accennano quasi in via di rammarrico di aver sentito nella materia dell'emigrazione altre voci, ma di non aver sentito quella degli emigranti: « Questi emigranti nostri somigliano ai consumatori nell'economia nazionale. Mentre affluiscono dinanzi alla Camera, in un trattato di commercio, le querele, le ire, le proteste dei produttori, la Camera non ha mai ricevuto da anni ed anni le petizioni dei consumatori. »

La voce degli emigranti non è stata sentita nella preparazione della legge e noi vogliamo che questa voce, che i relatori stessi avrebbero desiderato di sentire, si faccia sentire con più diretta emanazione nei componenti il Commissariato e il Consiglio di emigrazione da quelle classi che con la legge vogliamo tutelare; vogliamo che questa voce degli emigranti sia sentita anche in questi organi che dalla nuova legge sono creati a tutela appunto delle sorti degli emigranti e perciò noi abbiamo proposto chi deve com-

porre il Commissariato di emigrazione ed il Consiglio di emigrazione; vogliamo che si dichiari fin da ora, perchè non sappiamo se potrà essere dichiarato per regolamento, come deve procedere la nomina dei tre membri del Commissariato e vogliamo che siano chiamate le organizzazioni operaie ad emettere il loro voto anche per la nomina dei consiglieri di emigrazione.

Queste sono le ragioni sommariamente esposte alle quali noi abbiamo informato i nostri emendamenti, partendo dal concetto che certi interessi debbano essere rappresentati dalle persone che sono l'emanazione diretta degli interessi medesimi.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro degli affari esteri.

**Visconti-Venosta, ministro degli affari esteri.** Non posso accettare gli emendamenti svolti ora dall'onorevole deputato Majno. Comincio dal primo. Già ho avuto l'onore di spiegare alla Camera quale deve essere il Commissariato di emigrazione. Quest'ufficio è composto di un commissario generale e di tre commissari, che sono funzionari, i quali agiscono sotto la dipendenza e sotto la responsabilità del ministro degli affari esteri. Ora a me parrebbe assai strano che questi funzionari fossero nominati dalle Federazioni delle Camere del lavoro e che io dovessi assumerne la responsabilità; non l'accetterei nemmeno se le Camere del lavoro mi offerissero la reciprocità.

Quanto al Consiglio di emigrazione mi rimetto alla Commissione per sapere se le Società di mutuo soccorso rappresentate debbono appartenere ad una città marittima o ad una Provincia dove l'emigrazione si svolge con maggiore intensità. Di questi membri del Consiglio, che debbono rappresentare in certo modo l'elemento popolare e l'elemento del lavoro, la Commissione aveva proposto che due entrassero a far parte del Consiglio stesso; ora nell'emendamento si propone che siano tre. Io credo, ed ha creduto anche la Commissione, che due possano bastare; altrimenti non vedrei la ragione perchè anche il limite di tre non debba essere oltrepassato. Ad ogni modo dichiaro che per mio conto non accetto l'intervento delle Camere del lavoro.

**Presidente.** Prenderemo cinque minuti di riposo.

(La seduta è sospesa alle ore 17,40 e ripresa alle ore 17,45).

### Risultamento della votazione sul dovario a S. M. la regina Margherita.

**Presidente.** Dichiaro chiusa la votazione e prego gli onorevoli segretari di numerare i voti.

(I segretari numerano i voti).

Comunico alla Camera (*Segni d'attenzione*) il risultamento della votazione segreta sul disegno di legge: « Dovario a S. M. la regina Margherita. »

Presenti e votanti . . . . .	261
Maggioranza . . . . .	131
Voti favorevoli . . . . .	219
Voti contrari . . . . .	42

(La Camera approva).

### Si riprende la discussione sul disegno di legge sull'emigrazione.

**Presidente.** Proseguiamo la discussione sull'articolo 7 del disegno di legge sull'emigrazione.

L'onorevole Garavetti ha proposto all'articolo 7, due emendamenti, dei quali do lettura.

Il primo è il seguente:

« Dopo le parole determinati per regolamento, aggiungere e dei quali due scelti a concorso per titoli tra i cultori delle discipline geografiche, statistiche ed economiche. »

Il secondo è questo:

« Alle parole Società di mutuo soccorso, sostituire le parole Società operaie o Camere di lavoro. »

L'onorevole Garavetti ha facoltà di parlare.

**Garavetti.** Brevissime parole per illustrare gli emendamenti proposti da me e dal collega Mazza.

Il disegno di legge contiene una definizione assai comprensiva delle funzioni del Commissariato. In esso articolo è detto che nel Commissariato sarà concentrato tutto ciò che si riferisce ai servizi dell'emigrazione. Ora, se noi discriminiamo un poco questa definizione così complessa, non potremo non convincerci che alle funzioni del Commissariato occorrono attitudini e criteri speciali e vari.

Secondo i concetti fondamentali del disegno di legge le funzioni del Commissariato si possono discriminare in questo modo. An-

zitutto è affidata al Commissariato la sorveglianza rigorosa di tutte quelle norme, che hanno per scopo la tutela dell'emigrante e la sua difesa dagli eccessi della speculazione. Inoltre il Comitato deve avere la visione sicura di tutti quei criteri economici, che possono fargli scorgere questi abusi, specialmente in rapporto alla determinazione dei noli. In fine è affidata, secondo il concetto della legge, al Commissariato una funzione, direi quasi, critico-legislativa, nel senso che il Commissariato ha anche l'obbligo di trar partito dall'esperienza per proporre quelle modificazioni alla legge vigente, che si riconoscessero necessarie. Ora è evidente che questa varietà di uffici, nei quali si deve estrinsecare la funzione complessa del Commissariato, richiede anche una certa diversità di attitudini in coloro, che a questa funzione concorrono. Così sta bene che il Commissario generale, che deve affidare dell'esatta osservanza delle norme della legge, sia scelto fra gli impiegati superiori dei Ministeri.

Ma certamente l'azione sua sarà ringagliardita se avrà il concorso di persone, le quali, per essere versate nelle discipline geografiche, statistiche ed economiche, ne illuminino l'opera. Questo e non altro è lo scopo della nostra proposta. È vero che il concorso di questi elementi è previsto nello stesso articolo a riguardo del Consiglio di amministrazione, ma non è male che l'elemento tecnico e scientifico sia rappresentato anche nelle funzioni del Commissariato, come nella funzione consultiva del Consiglio di amministrazione. Credo così di aver spiegato chiaramente il concetto della nostra proposta. Debbo ora dire una parola anche rispetto all'altro emendamento sullo stesso articolo, col quale proponiamo, l'onorevole Mazza ed io, di sostituire alle parole « Società di mutuo soccorso » le parole « Società operaie o Camere di lavoro. »

E la ragione mi pare evidente: le Società di mutuo soccorso sono certamente benemerite, perchè rappresentano una funzione, direi quasi educativa, delle buone tendenze al risparmio ed alla previdenza; ma certamente non ripercuotono, come le Società operaie propriamente dette o le Camere di lavoro, le pulsazioni vere della vita del lavoro nei suoi intimi rapporti col fenomeno dell'emigrazione.

Per questo mi parrebbe opportuno che

dalle Società operaie o dalle Camere di lavoro venisse scelto, e non dalle Società di mutuo soccorso, un membro del Consiglio per l'emigrazione. Ed ho finito.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore Luzzatti.

**Luzzatti, relatore.** Brevissime dichiarazioni a nome della maggioranza della Giunta.

La proposta dell'onorevole Garavetti di nominare per concorso due membri del Consiglio di emigrazione fra i cultori delle discipline geografiche, statistiche ed economiche non è esclusa dalle disposizioni dell'articolo 7, perchè questo dice che i tre commissari, che insieme al commissario generale costituiranno il Consiglio di emigrazione, saranno nominati secondo la norme determinate dal regolamento.

Quindi non è escluso il pensiero suo, trattandosi di riordinare un ufficio si è sempre lasciata al potere esecutivo con la responsabilità anche la libertà del criterio.

Però la Commissione, la quale desidera che penetri l'aria viva del paese in questo ufficio, e che uomini competenti tecnicamente vi prendano parte, ha avuto già dal ministro degli affari esteri la dichiarazione (di cui essa a maggioranza si è accontentata) che egli nel regolamento stabilirà che almeno uno di questi posti si ponga a concorso fra i cultori delle discipline geografiche, statistiche ed economiche.

L'onorevole Garavetti potrebbe accontentarsi di questa dichiarazione del ministro pigliandone atto perchè almeno uno dei due che egli desidera, sarà scelto a concorso fra i cultori delle discipline economiche. E certo il ministro non avrà difficoltà a che l'onorevole Garavetti prenda atto di questa sua dichiarazione; il che vuol dire che l'onorevole Garavetti, se non ha vinto per tutti due, avrà vinto per uno.

Rispetto alla proposta dell'onorevole Majn di nominare col mezzo delle Camere di lavoro o di altri uffici i componenti il Commissariato, la Commissione, qui unanime, si associa al pensiero del ministro degli esteri, il quale ha dichiarato che essendo responsabile lui dell'opera del Commissariato deve aver la facoltà di scegliere gl'impiegati di sua fiducia, e non di riceverli da istituzioni elettive, le quali avrebbero il comando senza la responsabilità.

Dinanzi alla Camera noi chiederemo cont



ministro del modo onde procede il servizio dell'emigrazione, e qual conto potrebbe darne a noi se degli impiegati obbligati, scelti da uffici estranei alla responsabilità ministeriale, entrassero a discutere e trattare gli affari pubblici dell'emigrazione? Il ministro con una parola arguta ha detto che egli non assumerebbe questa responsabilità neppure se le Camere del lavoro assumessero la responsabilità della sua politica estera. (*Si ride*).

Non è assolutamente possibile che la Camera capovolga tutti i criteri coi quali si regolano gli impiegati. Il Commissariato dell'emigrazione è un ufficio amministrativo posto sotto la responsabilità del ministro degli Affari esteri.

Rispetto poi all'altra proposta di alterare le proporzioni del Consiglio dell'emigrazione, la Commissione a maggioranza tiene fermo quello che ha stabilito: uno di questi consiglieri è scelto dalla Lega nazionale delle società cooperative italiane, che io non amministravo, bene che l'onorevole Pantaleoni lo sappia) l'altro sarà scelto dalle principali società di mutuo soccorso delle più importanti città marittime del Regno.

E questo abbiamo stabilito con meditato argomento, perchè si è pensato che gli emigranti raccolti in società di mutuo soccorso nelle principali città marittime, dove sono più vicini ai dolori e ai bisogni degli emigranti, sentiranno quella solidarietà che è in natura, ma che segnatamente deve sorgere nel momento loro anche per l'affinità dei mali. A questo punto potremmo dare la tutela migliore dei diritti di questi emigranti che passano per le città marittime, e ponendoli sotto la custodia delle società di mutuo soccorso, la simpatia e il dolore collega i lavoratori che partono e i lavoratori che restano. Quindi non è un concetto generico quello che ci ha fatto determinare le società di mutuo soccorso, ma fu un disegno meditato, e a favore di quei lavoratori che emigrano, che sono posti sotto la tutela dei lavoratori che rimangono.

Per queste ragioni la Commissione a maggioranza mantiene illeso l'articolo, come ha fatto l'onore di formularlo.

**Presidente.** Veniamo dunque ai voti.

**Bissolati.** Domando di parlare.

**Presidente.** Ne ha facoltà.

**Bissolati.** Chiedo di parlare semplicemente per compiacermi, a nome anche degli amici

miei, delle dichiarazioni dell'onorevole Luzzatti, che il nostro emendamento sia stato respinto a maggioranza dalla Commissione, e per soggiungere che noi intendiamo perfettamente come l'emendamento nostro sia stato respinto. Forse in nessun altro emendamento, come in questo, vi è ragione di divisione tra noi e una gran parte del resto della Camera; perchè l'emendamento nostro si ispira a questo principio, che non vi sia migliore tutela e migliore difesa per gli uomini fuorchè la tutela e la difesa che è organizzata ed affidata agli stessi interessati. Ai meccanismi di difesa e di tutela, che possono venire dagli interessi indiretti delle altre classi sociali, questa parte della Camera intende non solamente in questa parte della legislazione, ma in tutta quanta la legislazione, sostituire gli organismi dell'autodifesa e dell'autotutela. Quindi troviamo perfettamente logico che la Camera si divida su questo argomento.

**Luzzatti, relatore.** Domando di parlare.

**Bissolati.** Vorrei soggiungere anche un'altra osservazione.

Quando l'onorevole Pantaleoni, criticando la funzione che è affidata al Commissariato, metteva sull'avviso la Commissione, per le difficoltà, che questo Commissariato avrebbe incontrato (difficoltà di vario ordine, morali anche, che potevano riguardare le persone e le influenze, che gli interessati avrebbero potuto esercitare sopra questo Commissariato, per la determinazione dei noli e per altre modalità nel servizio a lui affidato), l'onorevole Pantaleoni rispose che la migliore garanzia contro questi eventuali abusi consisteva soprattutto nella pubblica opinione.

Ora io credo che, quando il Commissariato fosse composto così come noi consigliamo, e cioè di rappresentanti dei sodalizi numerosi, che abbracciano una gran parte delle popolazioni lavoratrici, questo controllo della pubblica opinione sarebbe per esso più efficace, inquantochè sarebbe la pubblica opinione di quegli interessati medesimi, i quali vogliono che il servizio funzioni non a beneficio degli interessi, a cui alludeva l'onorevole Pantaleoni, ma a beneficio di quegli interessi, che la legge intende di tutelare a nome di tutti.

L'autodifesa e l'autotutela sono tanto migliori e maggiori, quanto più direttamente affidate agli interessati. Ed è questa la ragione, per la quale non intendo come la Commissione abbia respinto l'ultima parte

del nostro emendamento, laddove proponiamo che alla rappresentanza delle principali Società di mutuo soccorso nelle più importanti città marittime del regno, si sostituisca, invece, la rappresentanza delle Province, che hanno dato il maggior numero di emigranti nell'ultimo decennio. Per lo meno questo la Commissione avrebbe dovuto accettare; perchè è vero quello che dice l'onorevole Luzzatti, che gli operai coalizzati nelle grandi città, come a Napoli e a Genova, assistono al doloroso esodo degli emigranti, ma noi crediamo che una funzione migliore potrebbe essere esercitata da coloro che sono più direttamente partecipi di questi interessi o di questi dolori.

Insistiamo dunque nel nostro emendamento.

**Presidente.** Anche l'onorevole Valli ha chiesto di parlare?

*Voci.* Ai voti! ai voti!

**Presidente.** Prima di tutto metto a partito l'emendamento proposto dagli onorevoli Majno, Bissolati, Ciccotti ed altri, del quale ho già dato lettura, emendamento che non è accettato nè dalla Commissione nè dal Governo.

Coloro che intendono di approvare questo emendamento al secondo comma dell'articolo 7 proposto dagli onorevoli Majno, Bissolati ed altri vogliono alzarsi.

*(La Camera non approva).*

Viene in secondo luogo l'emendamento proposto dagli onorevoli Garavetti e Mazza, che pure non è accettato nè dal Governo nè dalla Commissione.

Gli onorevoli proponenti insistono?

**Garavetti.** Sì, onorevole presidente.

**Luzzatti, relatore.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Ne ha facoltà.

**Luzzatti, relatore.** Io avevo chiesto all'onorevole ministro se rinnovava le sue dichiarazioni, le quali, mi pare, potrebbero appagare gli onorevoli Garavetti e Mazza, che avrebbero così ottenuto metà delle ragioni che domandano.

**Presidente.** Insiste dunque, onorevole Garavetti?

**Garavetti.** Ho piena fiducia di quanto vorrà dire l'onorevole ministro degli esteri, ne sono sicurissimo; ma si tratta, ripeto, di un emendamento che riflette l'organismo della legge. È perciò che v'insisto.

**Presidente.** Onorevole ministro degli esteri ha facoltà di parlare.

**Visconti-Venosta, ministro degli affari esteri.** L'onorevole mio amico Luzzatti ha esattamente riferito le mie parole e la mia dichiarazione intorno a questa questione.

Al pari di lui credo sia questa una questione da risolvere nel regolamento, e ne sia il caso di deciderla con disposizione della legge.

Quando si farà il regolamento molte questioni dovranno essere esaminate; questioni che si riferiscono soprattutto all'esperienza alla pratica.

Quindi, rinnovando la dichiarazione che fu riferita dall'onorevole relatore della Commissione, pregherei l'onorevole deputato Garavetti di ritirare il suo emendamento, perchè, così come è, non crederei opportuno di accettare.

**Presidente.** Insiste, dunque, nel suo emendamento?

**Garavetti.** Insistiamo.

**Presidente.** Allora porrò a partito l'emendamento Garavetti, che non è accettato dalla Commissione...

**Pantano, relatore.** Dalla maggioranza della Commissione!

**Presidente.** ... nè dalla Commissione nè dal Governo.

*(Non è approvato).*

Viene ora l'altro emendamento proposto al comma 4 dell'articolo 7 dagli onorevoli Bissolati, Ciccotti ed altri.

Anche questo emendamento non è accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Lo metto a partito.

*(Non è approvato).*

Segue l'emendamento dell'onorevole Valli Eugenio.

**Valli Eugenio.** Lo ritiro.

**Presidente.** Sta bene. Viene, infine, l'ultimo emendamento, proposto dagli onorevoli Garavetti e Mazza.

Anche questo emendamento non è accettato nè dal Governo nè dalla Commissione. Lo pongo a partito.

*(Non è approvato).*

Pongo ora a partito l'articolo 7 come proposto dalla Commissione e dal Governo.

*(È approvato).*

## Art. 8.

Il Commissariato corrisponde con le autorità del Regno, coi Regi consoli all'estero e con gli uffici d'emigrazione degli altri Stati.

Ha il diritto di affissione gratuita dei suoi manifesti, in ogni stazione o agenzia, nei piroscafi, vetture e altri mezzi di trasporto per terra o per mare.

Il ministro degli affari esteri dovrà presentare ogni anno al Parlamento, non più tardi del mese di aprile, una relazione sui servizi dell'emigrazione, allegando un rapporto del commissario generale sul movimento dell'emigrazione permanente e temporanea, sulle operazioni dei vettori e dei loro rappresentanti, sulle modificazioni che la esperienza suggerisce di apportare alle norme vigenti, e sopra ogni altro punto che interessi l'emigrazione.

A questo articolo sono stati proposti i seguenti emendamenti:

« *In seguito al primo comma aggiungere:* e con tutte le istituzioni riconosciute dallo Stato che nel Regno e all'estero si occupano della protezione degli emigranti.

« Suardi. »

« *Al termine dell'articolo aggiungere il seguente alinea:* « Questa relazione sarà iscritta all'ordine del giorno nella tornata successiva, per la sua discussione ed approvazione ».

« Valli Eugenio. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole Suardi.

**Suardi.** All'articolo 28, dove si parla del regolamento, si dice che questo dovrà determinare « le norme per riconoscere e disciplinare patronati di protezione, o altre istituzioni a vantaggio degli emigranti, costituiti per iniziativa privata. » Sono sicuro che nulla si trascurerà per facilitare il costituirsi di queste istituzioni; ma credo che sia opportuno, e possa anzi essere una spinta morale al sorgere di queste utili istituzioni, sapere che esse formano parte importante della legge, sono anzi elemento essenziale del meccanismo della legge stessa per essere in diretta comunicazione col commissariato: come i consoli, le altre autorità, gli uffici di emigrazione. La mia proposta ha dunque un doppio scopo: uno diretto, cioè quello di mettere in immediata comunica-

zione queste istituzioni col commissariato; l'altro indiretto, cioè, quello di eccitare l'iniziativa privata, la quale sarà maggiormente stimolata quando saprà che l'istituzione sua è tenuta in grande considerazione.

Non aggiungo altro, perchè è tardi. Confido che la Commissione ed il Governo vorranno accogliere la mia proposta. Del resto, se essi accettano il mio emendamento, ogni altra mia parola è inutile; se non lo accettano, è inutile che lo mantenga.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Valli Eugenio.

**Valli Eugenio.** Non farò altro che una semplice osservazione; e spero che tanto l'onorevole ministro che la Commissione vorranno accettare l'aggiunta da me proposta all'articolo ottavo.

Lo scopo mio è molto semplice: si tratta di offrire al Parlamento la possibilità di discutere continuamente l'opera tanto del ministro come del commissariato. L'onorevole ministro degli esteri deve dunque presentare la sua relazione alla Camera, e questa deve essere iscritta nell'ordine del giorno in una prossima tornata, perchè formi oggetto di dibattito. In tal maniera la Camera ha la più completa garanzia intorno al modo, con cui la legge stessa funzionerà nella pratica. Il continuo controllo produrrà, come effetto, una perenne vivificazione.

Non aggiungo altro. Confido che, tanto l'onorevole ministro che la Commissione vorranno far buon viso al mio emendamento.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro degli affari esteri.

**Visconti-Venosta,** *ministro degli affari esteri.* Accetto di buon grado l'emendamento dell'onorevole Suardi Gianforte, di cui conosco pienamente l'opportunità; ed accetto pure l'emendamento, svolto ora, con le ragioni che ne consigliano l'adozione, dall'onorevole Valli.

**Presidente.** La Commissione accetta questi emendamenti?

**Luzzatti,** *relatore.* La Commissione ha già dichiarato ieri, che accettava la proposta dell'onorevole Valli Eugenio, perchè contribuisce a rendere la Camera responsabile di tutti gli studi e le deliberazioni del Commissariato e a coglierla in mora di negligenza, se essa non li prenderà in esame.

La Commissione poi accetta l'emendamento dell'onorevole Suardi Gianforte, per le ragioni da lui chiaramente esposte.

**Presidente.** Onorevole relatore, abbia la bontà di leggere l'articolo come verrebbe emendato.

**Luzzatti, relatore.** L'articolo ottavo verrebbe emendato così:

« Il Commissariato corrisponde con le Autorità del Regno, coi Regi consoli all'estero, con gli Uffici d'emigrazione degli altri Stati, e con tutte le istituzioni riconosciute dallo Stato, che nel Regno ed all'estero si occupano della protezione degli emigranti.

« Ha il diritto di affissione gratuita dei suoi manifesti, in ogni stazione o agenzia, nei piroscafi, vetture ed altri mezzi di trasporto per terra o per acqua.

« Il ministro degli affari esteri dovrà presentare ogni anno al Parlamento, non più tardi del mese di aprile, una relazione sui servizi dell'emigrazione, allegando un rapporto del Commissario generale sul movimento dell'emigrazione permanente e temporanea, sulle operazioni dei vettori e dei loro rappresentanti, sulle modificazioni che la esperienza suggerisse di apportare alle norme vigenti, e sopra ogni altro punto che interessasse l'emigrazione. Questa relazione sarà iscritta all'ordine del giorno nella tornata successiva, per la sua discussione ed approvazione. »

**Presidenoe.** Metto dunque a partito l'articolo ottavo emendato, come è stato letto ora dall'onorevole relatore, accettato tanto dal Governo, che dalla Commissione.

(È approvato).

Il seguito di questa discussione è rimesso a domani.

### Verificazione di poteri.

**Presidente.** La Giunta delle elezioni nella tornata pubblica d'oggi ha verificato non essere contestabili le elezioni seguenti, e, concorrendo negli eletti le qualità richieste dallo Statuto e dalla legge elettorale, ha dichiarato valide le elezioni medesime:

Collegio di Paternò, eletto Finocchiaro Lucio.

Collegio di Augusta, eletto Libertini Pasquale.

Do atto alla Giunta di questa sua comunicazione; e, salvo i casi d'incompatibilità preesistenti e non conosciute sino a questo momento, dichiaro convalidate queste elezioni.

### Interrogazioni e interpellanze.

**Presidente** Prego l'onorevole segretario di dar lettura delle domande di interrogazione e d'interpellanza pervenute alla Presidenza,  
**Fulci Nicolò, segretario, legge:**

« I sottoscritti chiedono d'interrogare l'onorevole ministro d'agricoltura e commercio per sapere i suoi intendimenti sulla sistemazione definitiva del patrimonio spettante alle classi diseredate nei demanii comunali del Mezzogiorno d'Italia.

« Placido, Afan de Rivera, Della Rocca, Arlotta. »

« I sottoscritti chiedono interrogare il ministro delle finanze per sapere se e come intenda trarre profitto dalle proposte pervenute dai vari agenti dello Stato per alleviare i contribuenti italiani dalle asprezze fiscali.

« Placido, Afan de Rivera, Della Rocca, Arlotta, Aliberti. »

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il presidente del Consiglio dei ministri sul programma del Governo.

« Giolitti. »

**Presidente.** Le interrogazioni saranno iscritte nell'ordine del giorno. In quanto alla interpellanza, il Governo dichiarerà a suo tempo se intenda accettarla.

La Giunta delle elezioni ha presentato la relazione sulla elezione contestata del Collegio di Corteolona.

Sarà stampata, distribuita e iscritta nell'ordine del giorno di giovedì.

La seduta termina alle ore 18.20.

*Ordine del giorno per la seduta di domani:*

1. Interrogazioni.
2. Seguito della discussione sul disegno di legge: Sull'Emigrazione. (44)
3. Svolgimento di quattro mozioni dei deputati Cimati, Venturi, S., Morandi e Morpurgo, circa il miglioramento delle condizioni dei maestri elementari.
4. Seguito della discussione del disegno di legge: Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1900 901. (32)

PROF. AVV. LUIGI RAVANI  
Direttore dell'Ufficio di Revisione.